



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 febbraio 2026
(OR. en)

11787/24
ADD 8

Fascicolo interistituzionale:
2024/0101 (NLE)
2024/0102 (NLE)

AELE 72
AND 13
SM 13
MI 659

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra

ALLEGATO XX – PROTOCOLLO DI ANDORRA

AMBIENTE E CLIMA

Elenco di cui all'articolo 58 dell'accordo quadro

INDICE

PARTE I – AMBIENTE

- 1 Aspetti generali
- 2 Acqua
- 3 Aria
- 4 Sostanze chimiche, rischi industriali e biotecnologie
- 5 Rifiuti
- 6 Rumore

PARTE II – CLIMA

- 1 Meccanismo di monitoraggio dell'UE
- 2 Monitoraggio del trasporto marittimo nell'UE
- 3 Sistema per lo scambio di quote di emissioni
- 4 Trasporto aereo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE
- 5 Qualità dei combustibili
- 6 Protezione dello strato di ozono
- 7 Gas fluorurati a effetto serra
- 8 Norme dell'UE sulle emissioni di CO₂ delle autovetture, dei furgoni e degli autocarri
- 9 Cattura e stoccaggio del carbonio

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione.

PARTE I – AMBIENTE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

CAPO 1

ASPETTI GENERALI

1. 32011 L 0092: direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32014 L 0052: direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva 2011/92/UE si intendono adattate come segue:

i riferimenti ad atti giuridici dell'Unione contenuti nella direttiva 2011/92/UE si applicano nella misura e nella forma in cui i pertinenti atti giuridici dell'Unione sono integrati nel presente accordo.

2. 32003 L 0004: direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

3. 31994 D 0741: decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42), nella versione modificata da:

- 32007 D 0151: decisione 2007/151/CE della Commissione del 6 marzo 2007 (GU L 67 del 7.3.2007, pag. 7),
- 32021 D 2252: decisione di esecuzione (UE) 2021/2252 della Commissione, del 16 dicembre 2021 (GU L 454 del 17.12.2021, pag. 4).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 94/741/CE si intendono adattate come segue:

per quanto riguarda gli obblighi connessi al questionario per la relazione degli Stati membri dell'UE sul recepimento e sull'applicazione della direttiva 86/278/CEE del Consiglio a norma della decisione 94/741/CE, si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1.

Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura sul suo territorio.

4. 31997 D 0622: decisione 97/622/CE della Commissione, del 27 maggio 1997, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13), nella versione modificata da:
 - 32007 D 0151: decisione 2007/151/CE della Commissione del 6 marzo 2007 (GU L 67 del 7.3.2007, pag. 7).

5. 32009 R 1221: regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),
 - 32017 R 1505: regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017 (GU L 222 del 29.8.2017, pag. 1),
 - 32018 R 2026: regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 18).

6. 32011 D 0832: decisione 2011/832/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 25).

7. 32013 D 0131: decisione 2013/131/UE della Commissione, del 4 marzo 2013, che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 76 del 19.3.2013, pag. 1).
8. 32015 D 0801: decisione (UE) 2015/801 della Commissione, del 20 maggio 2015, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 127 del 22.5.2015, pag. 25).
9. 32016 D 0611: decisione della Commissione (UE) 2016/611, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27).
10. 32016 D 1621: decisione (UE) 2016/1621 della Commissione, del 7 settembre 2016, che adotta il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 32).

11. 32017 D 1508: decisione (UE) 2017/1508 della Commissione, del 28 agosto 2017, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 223 del 30.8.2017, pag. 1).
12. 32017 D 2285: decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 38).
13. 32017 D 2286: decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 87).
14. 32018 D 0813: decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 145 dell'8.6.2018, pag. 1).

15. 32019 D 0061: decisione (UE) 2019/61 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per la pubblica amministrazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 17 del 18.1.2019, pag. 1).
16. 32019 D 0062: decisione (UE) 2019/62 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della costruzione automobilistica a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 17 del 18.1.2019, pag. 58).
17. 32019 D 0063: decisione (UE) 2019/63 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori settoriali di prestazione ambientale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 17 del 18.1.2019, pag. 94).
18. 32020 D 0519: decisione (UE) 2020/519 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 115 del 14.4.2020, pag. 1).

19. 32020 D 1802: decisione (UE) 2020/1802 della Commissione, del 27 novembre 2020, che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 51).
20. 32021 D 2053: decisione (UE) 2021/2053 della Commissione, dell'8 novembre 2021, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 55).
21. 32021 D 2054: decisione (UE) 2021/2054 della Commissione, dell'8 novembre 2021, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale e sugli esempi di eccellenza per il settore delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 87).
22. 32010 L 0075: direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
23. 32012 D 0115: decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/115/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di impianti di combustione sul suo territorio.

24. 32012 D 0119: decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).
25. 32012 D 0134: decisione di esecuzione 2012/134/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/134/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria di produzione del vetro sul suo territorio.

26. 32012 D 0135: decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/135/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di una produzione di ferro e acciaio sul suo territorio.

27. 32012 D 0249: decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 44).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/249/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di impianti di combustione sul suo territorio.

28. 32012 D 0795: decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57).
29. 32013 D 0084: decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/84/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria conciaria sul suo territorio.

30. 32013 D 0163: decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1).
31. 32013 D 0732: decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/732/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria di produzione di cloro-alcali sul suo territorio.

32. 32014 D 0687: decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 76).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/687/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria di produzione di pasta per carta, carta e cartone sul suo territorio.

33. 32014 D 0738: decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/738/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria di raffinazione di petrolio e di gas sul suo territorio.

34. 32014 D 0768: decisione di esecuzione 2014/768/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 dell'1.11.2014, pag. 15).
35. 32015 D 2119: decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 31).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria di produzione di pannelli a base di legno sul suo territorio.

36. 32016 D 1032: decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione, del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi (GU L 174 del 30.6.2016, pag. 32).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria di produzione dei metalli non ferrosi sul suo territorio.

37. 32017 D 0302: decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 21.2.2017, pag. 231).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/302 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria dell'allevamento intensivo di pollame o di suini sul suo territorio.

38. 32016 D 0902: decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/902 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria chimica sul suo territorio.

39. 32017 D 1442: decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU L 212 del 17.8.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di grandi impianti di combustione sul suo territorio.

40. 32017 D 2117: decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (GU L 323 del 7.12.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi sul suo territorio.

41. 32018 D 1147: decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 38).
42. 32018 D 1135: decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40).
43. 32019 D 2031: decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 4.12.2019, pag. 60).
44. 32019 D 2010: decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 55).

45. 32020 D 2009: decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione, del 22 giugno 2020, che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 19).
46. 32021 D 2326: decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU L 469 del 30.12.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di grandi impianti di combustione sul suo territorio.

47. 32022 D 2110: decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 della Commissione, dell'11 ottobre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi (GU L 284 del 4.11.2022, pag. 69).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria di produzione di metalli ferrosi sul suo territorio.

48. 32022 D 2427: decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica (GU L 318 del 12.12.2022, pag. 157).
49. 32022 D 2508: decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione, del 9 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria tessile (GU L 325 del 20.12.2022, pag. 112).
50. 32001 L 0042: direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2001/42/CE si intendono adattate come segue:

- a) l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE non si applica;

b) all'allegato I, lettera d), sono soppressi i termini ", quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE".

51. 32006 R 0166: regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14),
- 32019 R 1010: regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115),
- 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 166/2006 si intendono adattate come segue:

poiché dispone solo di due impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006: un impianto pubblico che rientra nell'allegato I, punto 5, lettera b), (Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti) e un impianto pubblico che rientra nell'allegato I, punto 5, lettera f) (Impianti di trattamento delle acque reflue urbane), Andorra è autorizzata a comunicare direttamente alla Commissione europea i dati relativi a tali impianti pubblici, purché siano pienamente soddisfatti i requisiti seguenti:

- i dati devono essere comunicati dalle autorità competenti di Andorra e non dal gestore, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 166/2006;

- i dati comunicati devono essere completi ai sensi delle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6 del regolamento(CE) n. 166/2006, e conformi al formato di comunicazione stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione;
 - i dati devono essere comunicati nel rispetto dei termini fissati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione;
 - il gestore deve rispettare le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 3, 4, e 5, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 166/2006;
 - a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 166/2006, le autorità competenti di Andorra devono valutare la qualità dei dati forniti dagli impianti prima di trasmetterli alla Commissione europea; e
 - Andorra deve stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi del regolamento (CE) n. 166/2006 da parte dei gestori dei due impianti.
52. 32010 D 0205: decisione 2010/205/UE della Commissione, del 31 marzo 2010, concernente il questionario per la trasmissione di informazioni in merito al regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/CEE e 96/61/CE (GU L 88 dell'8.4.2010, pag. 18).

53. 32019 D 1741: decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 3), nella versione modificata da:

- 32022 D 0142: decisione di esecuzione (UE) 2022/142 della Commissione del 31 gennaio 2022 (GU L 23 del 2.2.2022, pag. 25).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 si intendono adattate come segue:

all'articolo 1, secondo paragrafo, i termini "l'anno di riferimento 2019", sono sostituiti dai termini "l'anno di riferimento successivo all'entrata in vigore dell'accordo di associazione".

54. 32004 L 0035: direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56), nella versione modificata da:

- 32006 L 0021: direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15),
- 32009 L 0031: direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114),
- 32019 R 1010: regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2004/35/CE si intendono adattate come segue:

- a) fatti salvi gli sviluppi futuri da parte del comitato misto, è opportuno ricordare che nel presente accordo non sono integrati gli atti giuridici dell'UE seguenti:
 - i) 31979 L 0409: direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1),
 - ii) 31992 L 0043: direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Pertanto, i riferimenti alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non si applicano;

- b) l'articolo 2, punto 3, non si applica;
- c) per "specie e habitat naturali protetti" si intendono:

qualora Andorra lo decida, le specie o gli habitat o i tipi di specie o di habitat che Andorra designa per fini equivalenti a quelli delle direttive 79/409/CEE o 92/43/CEE.

- 55. 32007 L 0002: direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2007/2/CE si intendono adattate come segue:

- a) i termini di cui all'articolo 6, lettere a) e b), e all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2007/2/CE si intendono riferiti alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) le date di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE si intendono riferite alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- c) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

56. 32008 R 1205: regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1205/2008 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

57. 32019 D 1372: decisione di esecuzione (UE) 2019/1372 della Commissione, del 19 agosto 2019, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione (GU L 220 del 23.8.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1372 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

58. 32009 R 0976: regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9), nella versione modificata da:

- 32010 R 1088: regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione del 23 novembre 2010 (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 1),
- 32014 R 1311: regolamento (UE) n. 1311/2014 della Commissione del 10 dicembre 2014 (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 976/2009 si intendono adattate come segue:

- a) le date di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 976/2009 si intendono riferite alla data di entrata in vigore del presente accordo;

b) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

59. 32010 R 0268: regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 268/2010 si intendono adattate come segue:

a) i termini di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 268/2010 si intendono riferiti alla data di entrata in vigore del presente accordo;

b) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

60. 32010 R 1089: regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11), nella versione modificata da:

– 32011 R 0102: regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione del 4 febbraio 2011 (GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13),

- 32013 R 1253: regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione del 21 ottobre 2013 (GU L 331 del 10.12.2013, pag. 1),
- 32014 R 1312: regolamento (UE) n. 1312/2014 della Commissione del 10 dicembre 2014 (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1089/2010 si intendono adattate come segue:

- a) la data di cui all'articolo 14 bis del regolamento (UE) n. 1089/2010 si intende riferita alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

61. 32003 L 0035: direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

62. 32009 L 0128: direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71), nella versione modificata da:

- 32019 L 0782: direttiva (UE) 2019/782 della Commissione del 15 maggio 2019 (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 4).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2009/128/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

63. 31997 R 0338: regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

64. 32008 L 0099: direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2008/99/CE si intendono adattate come segue:

poiché determinati atti giuridici dell'UE elencati nella direttiva 2008/99/CE non sono integrati nel presente accordo, tutti i riferimenti a tali atti, alle definizioni ivi riportate e a reati che rientrano nel loro ambito di applicazione non si applicano. Tali atti giuridici dell'UE sono attualmente:

- i) 31976 L 0160: direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1),
- ii) 31979 L 0409: direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1),
- iii) 31992 L 0043: direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7),
- iv) 31996 L 0029: direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1),
- v) 32019 R 1587: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587 della Commissione, del 24 settembre 2019, che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche in conformità al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 5),

- vi) 32013 L 0059: direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1),
 - vii) 32006 L 0007: direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37),
 - viii) 32006 L 0044: direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20),
 - ix) 32006 L 0117: direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21).
65. 32010 R 0066: regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32013 R 0782: regolamento (UE) n. 782/2013 della Commissione del 14 agosto 2013 (GU L 219 del 15.8.2013, pag. 26),

- 32017 R 1941: regolamento (UE) 2017/1941 della Commissione del 24 ottobre 2017 (GU L 275 del 25.10.2017, pag. 9).
66. 32022 D 1244: decisione (UE) 2022/1244 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti (GU L 190 del 19.7.2022, pag. 141).
67. 32017 D 1218: decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63), nella versione modificata da:
- 32018 D 0993: decisione (UE) 2018/993 della Commissione dell'11 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14),
 - 32019 D 0418: decisione (UE) 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 188),
68. 32014 D 0350: decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45), nella versione modificata da:
- 32017 D 1392: decisione (UE) 2017/1392 della Commissione del 25 luglio 2017 (GU L 195 del 27.7.2017, pag. 36),
 - 32020 D 1805: decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020 (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 89).

69. 32016 D 1349: decisione (UE) 2016/1349 della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 16), nella versione modificata da:
- 32020 D 1805: decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020 (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 89).
70. 32017 D 1216: decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31), nella versione modificata da:
- 32018 D 0993: decisione (UE) 2018/993 della Commissione dell'11 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14),
 - 32019 D 0418: decisione (UE) 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 188),
71. 32020 D 1804: decisione (UE) 2020/1804 della Commissione, del 27 novembre 2020, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai display elettronici (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 73).
72. 32021 D 0476: decisione (UE) 2021/476 della Commissione, del 16 marzo 2021, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure (GU L 99 del 22.3.2021, pag. 37).

73. 32017 D 0175: decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 9), nella versione modificata da:
- 32021 D 1845: decisione (UE) 2021/1845 della Commissione del 20 ottobre 2021 (GU L 376 del 22.10.2021, pag. 1),
 - 32023 D 0705: decisione (UE) 2023/705 della Commissione del 29 marzo 2023 (GU L 92 del 30.3.2023, pag. 19).
74. 32017 D 1214: decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32018 D 0993: decisione (UE) 2018/993 della Commissione dell'11 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14),
 - 32019 D 0418: decisione (UE) 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 188).
75. 32017 D 1217: decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45), nella versione modificata da:
- 32019 D 0418: decisione (UE) 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 188).

76. 32014 D 0312: decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45), nella versione modificata da:

- 32015 D 0886: decisione (UE) 2015/886 della Commissione dell'8 giugno 2015 (GU L 144 del 10.6.2015, pag. 12),
- 32016 D 0397: decisione (UE) 2016/397 della Commissione del 16 marzo 2016 (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 100).
- 32018 D 0666: decisione (UE) 2018/666 della Commissione del 27 aprile 2018 (GU L 111 del 2.5.2018, pag. 2),
- 32020 D 0503: decisione (UE) 2020/503 della Commissione del 3 aprile 2020 (GU L 109 del 7.4.2020, pag. 14),
- 32021 D 1871: decisione (UE) 2021/1871 della Commissione del 22 ottobre 2021 (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 49),
- 32022 D 1229: decisione (UE) 2022/1229 della Commissione dell'11 luglio 2022 (GU L 189 del 18.7.2022, pag. 20).

77. 32014 D 0391: decisione 2014/391/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18), nella versione modificata da:
- 32018 D 1590: decisione (UE) 2018/1590 della Commissione del 19 ottobre 2018 (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 24),
 - 32022 D 1229: decisione (UE) 2022/1229 della Commissione dell'11 luglio 2022 (GU L 189 del 18.7.2022, pag. 20).
78. 32021 D 1870: decisione (UE) 2021/1870 della Commissione, del 22 ottobre 2021, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 8).
79. 32017 D 0176: decisione (UE) 2017/176 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 44), nella versione modificata da:
- 32022 D 1229: decisione (UE) 2022/1229 della Commissione dell'11 luglio 2022 (GU L 189 del 18.7.2022, pag. 20).

80. 32016 D 1332: decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 100), nella versione modificata da:
- 32022 D 1229: decisione (UE) 2022/1229 della Commissione dell'11 luglio 2022 (GU L 189 del 18.7.2022, pag. 20).
81. 32017 D 1215: decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 16), nella versione modificata da:
- 32018 D 0993: decisione (UE) 2018/993 della Commissione dell'11 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14),
 - 32019 D 0418: decisione (UE) 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 188).
82. 32017 D 1219: decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79), nella versione modificata da:
- 32018 D 0993: decisione (UE) 2018/993 della Commissione dell'11 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14),

- 32019 D 0418: decisione (UE) 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 188),

- 83. 32013 D 0250: decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6).

- 84. 32013 D 0641: decisione 2013/641/UE della Commissione, del 7 novembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico d'acqua e agli orinatoi (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 38).

- 85. 32013 D 0806: decisione 2013/806/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alle apparecchiature per la riproduzione di immagini (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 53).

- 86. 32014 D 0314: decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 83).

- 87. 32014 D 0350: decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45), nella versione modificata da:
 - 32017 D 1392: decisione (UE) 2017/1392 della Commissione del 25 luglio 2017 (GU L 195 del 27.7.2017, pag. 36),

- 32020 D 1805: decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020 (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 89).

- 88. 32018 D 0680: decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 22).

- 89. 32018 D 1702: decisione (UE) 2018/1702 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 82).

- 90. 32019 D 0070: decisione (UE) 2019/70 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 27).

- 91. 32020 D 1803: decisione (UE) 2020/1803 della Commissione, del 27 novembre 2020, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 53).

CAPO 2

ACQUA

1. 32020 L 2184: direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
2. 32022 D 0679: decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione, del 19 gennaio 2022, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 124 del 27.4.2022, pag. 41).
3. 32020 R 0741: regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
4. 31991 L 0271: direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), nella versione modificata da:
 - 31998 L 0015: direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998 (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29),
 - 32003 R 1882 regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),

- 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),
 - 32013 L 0064: direttiva 2013/64/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 8).
5. 32014 D 0431: decisione di esecuzione 2014/431/UE della Commissione, del 26 giugno 2014, concernente i moduli per la comunicazione delle informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (GU L 197 del 4.7.2014, pag. 77).
6. 31991 L 0676: direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32003 R 1882 regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),
 - 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),
7. 32000 L 0060: direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32001 D 2455: decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1),

- 32008 L 0105: direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84),
- 32009 L 0031: direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114),
- 32013 L 0039: direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 (GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1),
- 32014 L 0101: direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 32).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2000/60/CE si intendono adattate come segue:

- a) fatti salvi gli sviluppi futuri da parte del comitato misto, nel presente accordo non sono integrati gli atti giuridici dell'UE seguenti:
 - i) 31976 L 0160: direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1),
 - ii) 31979 L 0409: direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1),
 - iii) 31992 L 0043: direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7),

- iv) 32006 L 0113: direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14),
 - v) 32006 L 0044: direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20);
- b) i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17, paragrafo 4, che decorrono dalla data di entrata in vigore della direttiva CE/2000/60, si intendono decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ai fini di tali articoli, si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- c) conformemente all'articolo 14 del protocollo quadro 1, i riferimenti alla data di cui all'articolo 24 della direttiva 2000/60/CE si intendono fatti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2000/60/CE, si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

8. 32006 L 0118: direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19), nella versione modificata da:
- 32014 L 0080: direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 52).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2006/118/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

9. 32018 D 0229: decisione (UE) 2018/229 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione (GU L 47 del 20.2.2018, pag. 1).
10. 32005 D 0646: decisione 2005/646/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa all'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 19.9.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2005/646/CE si intendono adattate come segue:

Poiché condivide bacini idrografici transfrontalieri con la Francia e la Spagna, Andorra parteciperà, su base volontaria, all'esercizio di intercalibrazione; a tal fine proporrà un elenco di siti secondo la stessa procedura seguita dagli Stati membri dell'UE.

11. 32008 L 0105: direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84), nella versione modificata da:
 - 32013 L 0039: direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 (GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1).
12. 32009 L 0090: direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2009/90/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

13. 32022 D 1307: decisione di esecuzione (UE) 2022/1307 della Commissione, del 22 luglio 2022, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 117).

CAPO 3

ARIA

1. 32008 L 0050: direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32015 L 1480: direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione del 28 agosto 2015 (GU L 226 del 29.8.2015, pag. 4).
2. 32011 D 0850: decisione di esecuzione 2011/850/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 86).
3. 31987 L 0217: direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40), nella versione modificata da:
 - 11994 N 003: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), nella versione rettificata da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1,
 - 32018 D 0853: decisione (UE) 2018/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 155).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 87/217/CEE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria di prospezione di amianto sul suo territorio.

4. 32009 L 0030: direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88), nella versione modificata da:
 - 32016 L 0802: direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

In elenco a titolo puramente informativo. Ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/30/CE si veda il capo 14 dell'allegato II del presente accordo.

5. 32016 L 0802: direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

6. 32010 D 0769: decisione 2010/769/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010, relativa alla definizione dei criteri per l'uso da parte delle navi da trasporto di gas naturale liquefatto di metodi tecnologici alternativi all'utilizzo di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo conformi all'articolo 4 ter della direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 328 del 14.12.2010, pag. 15).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2010/769/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in vigore sul suo territorio dell'uso da parte delle navi da trasporto di gas naturale liquefatto di metodi tecnologici alternativi all'utilizzo di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo.

7. 32015 D 0253: decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/253 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio della produzione di combustibili per uso marittimo sul suo territorio.

8. 32004 D 0279: decisione 2004/279/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, concernente orientamenti per l'attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 50).

9. 32004 L 0107: direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3), nella versione modificata da:
 - 32015 L 1480: direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione del 28 agosto 2015 (GU L 226 del 29.8.2015, pag. 4).

10. 32016 L 2284: direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2016/2284/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

11. 32009 L 0126: direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36), nella versione modificata da:
 - 32014 L 0099: direttiva 2014/99/UE della Commissione del 21 ottobre 2014 (GU L 304 del 23.10.2014, pag. 89),
 - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
12. 32015 L 2193: direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).
13. 32019 D 1713: decisione di esecuzione (UE) 2019/1713 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 65).

CAPO 4

SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIE

1. 31997 D 0283: decisione 97/283/CE della Commissione, del 21 aprile 1997, concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione della concentrazione di massa di diossine e furani nelle emissioni atmosferiche conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (GU L 113 del 30.4.1997, pag. 11).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 97/283/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi sul suo territorio.

2. 31996 L 0059: direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31), nella versione modificata da:

- 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 96/59/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. 32017 R 0852: regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32022 R 2526: regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione del 23 settembre 2022 (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 66).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/852 si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 2, punto 6), lettere a) e b), i termini "articolo 28, paragrafo 2, TFUE" sono sostituiti dai termini "articolo 6 del capo 1 della parte II dell'accordo di associazione";
- b) all'articolo 2, punto 6), lettera b), e l'articolo 2, punto 7), dopo i termini "il territorio doganale dell'Unione" sono inseriti i termini "o il territorio di Andorra";
- c) all'articolo 2, punto 7), i termini "diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione" non si applicano;
- d) le restrizioni all'esportazione di cui all'articolo 3 e all'importazione di cui all'articolo 4 e le restrizioni all'esportazione, all'importazione e alla fabbricazione di cui all'articolo 5 non si applicano tra l'UE e Andorra e viceversa; è salva l'applicazione di divieti di esportazione e importazione più rigorosi esistenti ad Andorra alla data di entrata in vigore del presente accordo; Andorra adotta misure efficaci per garantire che il mercurio non sia esportato dall'UE o importato nell'UE attraverso Andorra;

- e) all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Laddove un operatore economico abbia trasmesso alle autorità competenti di Andorra la notifica in conformità del paragrafo 3 e Andorra reputi soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 6, primo comma, Andorra inoltra la notifica alla Commissione. Andorra comunica alla Commissione i casi che a suo avviso non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 6, primo comma.";

- f) all'articolo 8, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: "Gli atti di esecuzione della Commissione che stabiliscono se un nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o un nuovo processo di fabbricazione siano autorizzati sono di applicazione generale e sono integrati nell'accordo di associazione.";

- g) all'articolo 10, paragrafo 1, i termini "A decorrere dal 1° gennaio 2019" sono sostituiti dai termini "A decorrere da un anno dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";

all'articolo 10, paragrafo 2, i termini "A decorrere dal 1° luglio 2018" sono sostituiti dai termini "A decorrere da sei mesi dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";

all'articolo 10, paragrafo 3, i termini "Entro il 1° luglio 2019" sono sostituiti dai termini "A decorrere da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";

all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, i termini "A decorrere dal 1° gennaio 2019" sono sostituiti dai termini "A decorrere da un anno dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";

all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, lettera a), i termini "a decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituiti dai termini "a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";

all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), i termini "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituiti dai termini "a decorrere da tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";

- h) ai fini degli articoli da 11 a 15 del regolamento (UE) 2017/852, si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1.

Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio delle fonti considerevoli elencate all'articolo 11 sul suo territorio e non autorizza l'importazione di rifiuti derivanti da tali fonti;

- i) all'articolo 18, paragrafo 1, i termini "Entro il 1° gennaio 2020" sono sostituiti dai termini "A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";

- j) l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), non si applica.

4. 32019 D 1752: decisione di esecuzione (UE) 2019/1752 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che istituisce i questionari, nonché il formato e la frequenza delle relazioni che gli Stati membri devono redigere a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 23.10.2019, pag. 5).
5. 32012 L 0018: direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

6. 32014 D 0896: decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 55).
7. 32009 D 0010: decisione 2009/10/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che definisce un modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 64).
8. 32014 D 0895: decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 51).
9. 32022 D 1979: decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione, del 31 agosto 2022, che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione (GU L 272 del 20.10.2022, pag. 14).

CAPO 5

RIFIUTI

1. 31986 L 0278: direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6), nella versione modificata da:
 - 32003 R 0807: regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36),
 - 32018 D 0853: decisione (UE) 2018/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 155),
 - 32019 R 1010: regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115)

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 86/278/CEE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura sul suo territorio.

2. 32000 D 0532: decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3), nella versione modificata da:
 - 32001 D 0118: decisione 2001/118/CE della Commissione del 16 gennaio 2001 (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1),
 - 32001 D 0119: decisione 2001/119/CE della Commissione del 22 gennaio 2001 (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 32),
 - 32001 D 0573: decisione 2001/573/CE del Consiglio del 23 luglio 2001 (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18),
 - 32014 D 0955: decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014 (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

3. 32006 R 1013: regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32007 R 1379: regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7),
 - 32008 R 0669: regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 (GU L 188 del 16.7.2008, pag. 7),

- 32009 R 0308: regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 (GU L 97 del 16.4.2009, pag. 8),
- 32009 L 0031: direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114),
- 32010 R 0413: regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 1),
- 32011 R 0664: regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione dell'11 luglio 2011 (GU L 182 del 12.7.2011, pag. 2),
- 32012 R 0135: regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione del 16 febbraio 2012 (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 30),
- 32013 R 0255: regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione del 20 marzo 2013 (GU L 179 del 21.3.2013, pag. 19),
- 32014 R 0660: regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 135),
- 32014 R 1234: regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 15),
- 32015 R 2002: regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione del 10 novembre 2015 (GU L 294 dell'11.11.2015, pag. 1).

- 32020 R 2174: regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11).

- 4. 32007 R 1418: regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6), nella versione modificata da:
 - 32008 R 0740: regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione del 29 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 36),
 - 32009 R 0967: regolamento (CE) n. 967/2009 della Commissione del 15 ottobre 2009 (GU L 271 del 16.10.2009, pag. 12),
 - 32010 R 0837: regolamento (UE) n. 837/2010 della Commissione del 23 settembre 2010 (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 1),
 - 32011 R 0661: regolamento (UE) n. 661/2011 della Commissione dell'8 luglio 2011 (GU L 181 del 9.7.2011, pag. 22),
 - 32012 R 0674: regolamento (UE) n. 674/2012 della Commissione del 23 luglio 2012 (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 12),
 - 32013 R 0057: regolamento (UE) n. 57/2013 della Commissione del 23 gennaio 2013 (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 17),

- 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),
 - 32014 R 0733: regolamento (UE) n. 733/2014 della Commissione del 24 giugno 2014 (GU L 197 del 4.7.2014, pag. 10),
 - 32021 R 1840: regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 1),
 - 32022 R 0520: regolamento (UE) 2022/520 della Commissione del 31 marzo 2022 (GU L 104 dell'1.4.2022, pag. 63).
5. 31999 L 0031: direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32011 L 0097: direttiva 2011/97/UE del Consiglio del 5 dicembre 2011 (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 49),
 - 32018 L 0850: direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 1999/31/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in servizio di discariche di rifiuti pericolosi o non pericolosi sul suo territorio.

6. 32019 D 1885: decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione (GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 18).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in servizio di discariche di rifiuti urbani sul suo territorio.

7. 32003 D 0033: decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2003/33/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in servizio di discariche di rifiuti pericolosi o non pericolosi sul suo territorio.

8. 32000 L 0053: direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34), nella versione modificata da:

- 32002 D 0525: decisione 2002/525/CE della Commissione del 27 giugno 2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 81),

- 32005 D 0438: decisione 2005/438/CE della Commissione del 10 giugno 2005 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19),
- 32005 D 0673: decisione 2005/673/CE del Consiglio del 20 settembre 2005 (GU L 254 del 30.9.2005, pag. 69),
- 32010 D 0115: decisione 2010/115/UE della Commissione del 23 febbraio 2010 (GU L 48 del 25.2.2010, pag. 12),
- 32008 L 0112: direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68),
- 32011 L 0037: direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 (GU L 85 del 31.3.2011, pag. 3),
- 32013 L 0028: direttiva 2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013 (GU L 135 del 22.5.2013, pag. 14),
- 32016 L 0774: direttiva (UE) 2016/774 della Commissione del 18 maggio 2016 (GU L 128 del 19.5.2016, pag. 4).
- 32017 L 2096: direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione del 15 novembre 2017 (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 24),

- 32020 L 0363: direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 119),
- 32020 L 0362: direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 116),
- 32018 L 0849: direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93),
- 32023 L 0544: direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 (GU L 73 del 10.3.2023, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2000/53/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

9. 32002 D 0151: decisione 2002/151/CE della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 94).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2002/151/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

10. 32003 D 0138: decisione 2003/138/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 58).
11. 32005 D 0293: decisione 2005/293/CE della Commissione, del 1° aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 30).
12. 32012 L 0019: direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38), nella versione modificata da:
 - 32018 L 0849: direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93),

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2012/19/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

13. 32017 R 0699: regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).
14. 32019 R 0290: regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 6).
15. 32019 D 2193: decisione di esecuzione (UE) 2019/2193 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 72).

16. 32004 D 0249: decisione 2004/249/CE della Commissione, dell'11 marzo 2004, relativa al questionario ad uso degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 78 del 16.3.2004, pag. 56).
17. 32005 D 0369: decisione 2005/369/CE della Commissione, del 3 maggio 2005, che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 119 dell'11.5.2005, pag. 13).
18. 32006 L 0021: direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2006/21/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria estrattiva sul suo territorio.

19. 32009 D 0335: decisione 2009/335/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 25).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2009/335/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria estrattiva sul suo territorio.

20. 32009 D 0337: decisione 2009/337/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, relativa alla definizione dei criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell'allegato III della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (GU L 102 del 22.4.2009, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2009/337/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria estrattiva sul suo territorio.

21. 32009 D 0358: decisione 2009/358/CE della Commissione, del 29 aprile 2009, sull'armonizzazione e l'invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 39).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2009/358/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria estrattiva sul suo territorio.

22. 32009 D 0359: decisione 2009/359/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 46).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2009/359/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria estrattiva sul suo territorio.

23. 32009 D 0360: decisione 2009/360/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 48).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2009/360/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria estrattiva sul suo territorio.

24. 32020 D 0248: decisione di esecuzione (UE) 2020/248 della Commissione, del 21 febbraio 2020, che stabilisce linee guida tecniche in materia di ispezioni a norma dell'articolo 17 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 51 del 25.2.2020, pag. 4).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/248 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'entrata in servizio di un'industria estrattiva sul suo territorio.

25. 32008 L 0098: direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3), nella versione modificata da:
- 32014 R 1357: regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89),
 - 32015 L 1127: direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione del 10 luglio 2015 (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 13),
 - 32017 R 0997: regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017 (GU L 150 del 14.6.2017, pag. 1),
 - 32018 L 0851: direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).
26. 32011 R 0333: regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 2).
27. 32012 R 1179: regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 337 dell'11.12.2012, pag. 31).

28. 32013 R 0715: regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 14).
29. 32011 D 0753: decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2011, pag. 11).
30. 32013 D 0727: decisione di esecuzione 2013/727/UE della Commissione, del 6 dicembre 2013, relativa al formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 44).
31. 32019 L 0904: direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).
32. 32019 D 1597: decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).

33. 32019 D 2000: decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39).

34. 32021 D 0019: decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1).

CAPO 6

RUMORE

1. 32002 L 0049: direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12), nella versione modificata da:
 - 32020 L 0367: direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 132),
 - 32021 L 1226: direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 (GU L 269 del 28.7.2021, pag. 65).
2. 32015 L 0996: direttiva (UE) 2015/996 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 dell'1.7.2015, pag. 1).
3. 32021 D 1967: decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione, dell'11 novembre 2021, che istituisce l'archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 160).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 31975 X 0436: raccomandazione del Consiglio 75/436/Euratom, CECA, CEE, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

2. 31979 X 0003: raccomandazione 79/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, agli Stati membri concernente i metodi di valutazione dei costi della lotta contro l'inquinamento nell'industria (GU L 5 del 9.1.1979, pag. 28).
3. 32001 H 0331: raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41).
4. 32003 H 0047: raccomandazione 2003/47/CE della Commissione, del 15 gennaio 2003, sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'elaborazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni previsto dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 16 del 22.1.2003, pag. 59).
5. 32006 H 0339: raccomandazione 2006/339/CE della Commissione, dell'8 maggio 2006, finalizzata a promuovere l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri per le navi ormeggiate nei porti comunitari (GU L 125 del 12.5.2006, pag. 38).

PARTE II

CLIMA

ADATTAMENTI SETTORIALI

1. Andorra mantiene nella normativa nazionale l'impegno a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 in linea con i successivi contributi determinati a livello nazionale preparati e comunicati alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e una strategia a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra allineata a tale impegno.
2. Andorra mantiene nella normativa nazionale l'impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 45 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, il che equivale a emissioni nette di gas a effetto serra pari a 202 Gg CO₂ eq. entro il 2030. Prima del 31 dicembre 2026 Andorra provvede ad allineare l'impegno nazionale a ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 a quello in vigore nell'UE.
3. Andorra si adopera per compiere progressi in relazione agli impegni di cui ai paragrafi 1 e 2 e dimostrare i progressi compiuti.

4. Andorra si astiene da atti o omissioni che possano vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi¹ a norma dell'UNFCCC concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi"), per esempio fornendo sostegno pubblico per la creazione di nuove capacità di generazione che emettono più di 550 g di CO₂ di origine fossile per kWh.

5. Andorra mantiene nella normativa nazionale le disposizioni necessarie per conservare e migliorare i pozzi di assorbimento e le scorte di carbonio in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi. Andorra fornisce al comitato misto la prova che le emissioni comunicate risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1) non superano gli assorbimenti di gas a effetto serra.

¹ GU UE L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

CAPO 1

MECCANISMO DI MONITORAGGIO DELL'UE

1. 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32019 D 0504: decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 66),
 - 32021 R 1119: regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Elencati a titolo puramente informativo. Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 si veda il capo 4 dell'allegato IV del presente accordo.

CAPO 2

MONITORAGGIO DEL TRASPORTO MARITTIMO NELL'UE

Ai fini del presente accordo, le disposizioni degli atti giuridici elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'immatricolazione sotto bandiera andorrana di navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757.

1. 32015 R 0757: regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2071: regolamento delegato (UE) 2016/2071 della Commissione (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 1).
2. 32016 R 2072: regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 5).
3. 32016 R 1927: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 1).

4. 32016 R 1928: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 22).

CAPO 3

SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI

Ai fini del presente accordo, le disposizioni degli atti giuridici elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'esercizio delle attività specificate all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, né la registrazione di persone o organizzazioni che esercitano le attività specificate all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE qualora la registrazione implichi che Andorra sia responsabile della gestione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE nei confronti di tali persone o organizzazioni.

1. 32003 L 0087: direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), nella versione modificata da:
 - 32004 L 0101: direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18),

- 32008 L 0101: direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3),
- 32009 L 0029: direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63),
- 32013 D 1359: decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 1),
- 32014 R 0421: regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 129 del 30.4.2014, pag. 1),
- 32015 D 1814: decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1),
- 32017 R 2392: regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7),
- 32018 L 0410: direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3),
- 32020 D 1071: decisione delegata (UE) 2020/1071 della Commissione del 18 maggio 2020 (GU L 234 del 21.7.2020, pag. 16),

- 32021 R 1416: regolamento delegato (UE) 2021/1416 della Commissione del 17 giugno 2021 (GU L 305 del 31.8.2021, pag. 1),
 - 32023 D 0136: decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2023 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 1).
2. 32010 D 0634: decisione 2010/634/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che fissa per l'Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare nell'ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 34), nella versione modificata da:
- 32013 D 0448: decisione 2013/448/UE della Commissione del 5 settembre 2013 (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).
3. 32011 R 0550: regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all'uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 1).
4. 32013 D 0448: decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27), nella versione modificata da:
- 32017 D 0126: decisione (UE) 2017/126 della Commissione del 24 gennaio 2017 (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 93).

5. 32013 D 0447: decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 23).
6. 32013 R 1123: regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 32).
7. 32015 D 1814: decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32018 L 0410: direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
8. 32019 R 0856: regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6), nella versione modificata da:
 - 32021 R 1204: regolamento delegato (UE) 2021/1204 della Commissione del 10 maggio 2021 (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 4).

9. 32019 R 0331: regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
10. 32019 D 0708: decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20).
11. 32021 D 0355: decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 221), nella versione modificata da:
 - 32022 D 1028: decisione di esecuzione (UE) 2022/1028 della Commissione del 27 giugno 2022 (GU L 172 del 29.6.2022, pag. 21).
12. 32021 R 0447: regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29).

13. 32010 R 1031: regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32011 R 1210: regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione del 23 novembre 2011 (GU L 308 del 24.11.2011, pag. 2),
 - 32012 R 0784: regolamento (UE) n. 784/2012 della Commissione del 30 agosto 2012 (GU L 234 del 31.8.2012, pag. 4),
 - 32012 R 1042: regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012 (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 19),
 - 32013 R 1143: regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione del 13 novembre 2013 (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 10),
 - 32014 R 0176: regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11),
 - 32017 R 1902: regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11),

- 32019 R 0007: regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione del 30 ottobre 2018 (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 1),
 - 32019 R 1868: regolamento delegato (UE) 2019/1868 della Commissione del 28 agosto 2019 (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 9).
14. 32021 D 0927: decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione, del 31 maggio 2021, che determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per l'adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 (GU L 203 del 9.6.2021, pag. 14).
15. 32020 D 2166: decisione (UE) 2020/2166 della Commissione, del 17 dicembre 2020, sulla determinazione della percentuale delle quote destinata a essere messa all'asta dagli Stati membri nel periodo 2021-2030 del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 66).
16. 32013 R 0389: regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32015 R 1844: regolamento delegato (UE) 2015/1844 della Commissione del 13 luglio 2015 (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 1),

- 32018 R 0208: regolamento (UE) 2018/208 della Commissione del 12 febbraio 2018 (GU L 39 del 13.2.2018, pag. 3),
 - 32019 R 0401: regolamento delegato (UE) 2019/401 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 72 del 14.3.2019, pag. 4),
 - 32019 R 1122: regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).
 - 32019 R 1123: regolamento delegato (UE) 2019/1123 della Commissione del 12 marzo 2019 (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 63).
17. 32019 R 1122: regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3), nella versione modificata da:
- 32019 R 1124: regolamento delegato (UE) 2019/1124 della Commissione del 13 marzo 2019 (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 66).
18. 32006 D 0780: decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12).

19. 32005 D 0381: decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43), nella versione modificata da:
- 32006 D 0803: decisione 2006/803/CE della Commissione del 23 novembre 2006 (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 38),
 - 32014 D 0166: decisione di esecuzione 2014/166/UE della Commissione del 21 marzo 2014 (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 45),
 - 32022 D 0919: decisione di esecuzione (UE) 2022/919 della Commissione dell'8 giugno 2022 (GU L 159 del 14.6.2022, pag. 52).
20. 32011 D 0389: decisione 2011/389/UE della Commissione, del 30 giugno 2011, relativa alla quantità, per tutta l'Unione, delle quote di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 173 dell'1.7.2011, pag. 13).
21. 32013 D 0377: decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 1).

22. 32018 R 2066: regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32020 R 2085: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione del 14 dicembre 2020 (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 37),
- 32022 R 0388: regolamento di esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione dell'8 marzo 2022 (GU L 79 del 9.3.2022, pag. 1),
- 32022 R 1371: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1371 della Commissione del 5 agosto 2022 (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 15).

23. 32018 R 2067: regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94), nella versione modificata da:

- 32020 R 2084: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione del 14 dicembre 2020 (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 23).

24. 32019 R 1842: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20), nella versione modificata da:
- 32022 R 0827: regolamento di esecuzione (UE) 2022/827 della Commissione del 20 maggio 2022 (GU L 147 del 30.5.2022, pag. 25).
25. 32020 D 1722: decisione (UE) 2020/1722 della Commissione, del 16 novembre 2020, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (GU L 386 del 18.11.2020, pag. 26).

CAPO 4

TRASPORTO AEREO NEL SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DELL'UE

Ai fini del presente accordo, le disposizioni degli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'esercizio delle attività specificate all'articolo 2 della direttiva 2003/87/CE, né la registrazione di persone o organizzazioni che esercitano tali attività, qualora la registrazione implichi che Andorra sia responsabile della gestione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE nei confronti di tali persone o organizzazioni.

1. 32009 D 0450: decisione della Commissione, dell'8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 69).
2. 32019 R 1603: regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).

3. 32009 R 0748: regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1), nella versione modificata da ultimo da:
 - 32022 R 0455: regolamento (UE) 2022/455 della Commissione, del 14 marzo 2022 (GU L 93 del 22.3.2022, pag. 1).

4. 32010 R 0606: regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).

CAPO 5

QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI

1. 31998 L 0070: direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58), nella versione modificata da:
 - 32000 L 0071: direttiva 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000 (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46),
 - 32003 L 0017: direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 10),
 - 32011 L 0063: direttiva 2011/63/UE della Commissione del 1° giugno 2011 (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 15),
 - 32014 L 0077: direttiva 2014/77/UE della Commissione del 10 giugno 2014 (GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 62),
 - 32009 L 0030: direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

Elencate a titolo puramente informativo. Ai fini dell'applicazione della direttiva 98/70/CE, si veda il capo 14 dell'allegato II del presente accordo.

2. 32015 L 0652: direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26), nella versione modificata da:
 - 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Elencata a titolo puramente informativo. Ai fini dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/652, si veda il capo 14 dell'allegato II del presente accordo.

3. 32002 D 0159: decisione 2002/159/CE della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 30).

Elencata a titolo puramente informativo. Ai fini dell'applicazione della decisione 2002/159/CE, si veda il capo 14 dell'allegato II del presente accordo..

CAPO 6

PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO

1. 32009 R 1005: regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32010 R 0744: regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione del 18 agosto 2010 (GU L 218 del 19.8.2010, pag. 2),
 - 32013 R 1087: regolamento (UE) n. 1087/2013 della Commissione del 4 novembre 2013 (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 28),
 - 32013 R 1088: regolamento (UE) n. 1088/2013 della Commissione del 4 novembre 2013 (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 29),
 - 32017 R 0605: regolamento (UE) 2017/605 della Commissione del 29 marzo 2017 (GU L 84 del 30.3.2017, pag. 3).

2. 32010 D 0372: decisione della Commissione, del 18 giugno 2010, riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 17), nella versione modificata da:
 - 32014 D 0008: decisione di esecuzione 2014/8/UE della Commissione del 10 ottobre 2013 (GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 27).

3. 32011 R 0291: regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 79 del 25.3.2011, pag. 4).

4. 32011 R 0537: regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).

CAPO 7

GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

Ai fini del presente accordo, le disposizioni degli atti giuridici elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

1. 32014 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 si intendono adattate come segue:

gli articoli da 14 a 19 e l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 517/2014 non si applicano.

2. 32007 R 1497: regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4).

3. 32007 R 1516: regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10).
4. 32008 R 0304: regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).
5. 32008 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21).
6. 32008 R 0307: regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).

7. 32015 R 2066: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 22).
8. 32015 R 2067: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 28).
9. 32016 R 0879: regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 1).

10. 32015 R 2068: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 39).

11. 32014 R 1191: regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5), nella versione modificata da:
 - 32017 R 1375: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 4).
 - 32018 R 1992: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione del 14 dicembre 2018 (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 25),
 - 32019 R 0522: regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione del 27 marzo 2019 (GU L 86 del 28.3.2019, pag. 37).

12. 32015 R 2065: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 14).

13. 32019 R 0661: regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 11), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0980: regolamento di esecuzione (UE) 2021/980 della Commissione del 17 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 133).

CAPO 8

NORME DELL'UE SULLE EMISSIONI DI CO₂ DELLE AUTOVETTURE, DEI FURGONI E DEGLI AUTOCARRI

Ai fini del presente accordo, le disposizioni degli atti giuridici elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

L'articolo 4 del protocollo quadro 1 si applica agli obblighi relativi alla produzione di veicoli a motore. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza attività finalizzate alla produzione di veicoli a motore sul suo territorio.

1. 31999 L 0094: direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16), nella versione modificata da:
 - 32003 L 0073: direttiva 2003/73/CE della Commissione del 24 luglio 2003 (GU L 186 del 25.7.2003, pag. 34),
 - 32003 R 1882: regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),
 - 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32014 L 0032: direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).

2. 32019 R 0631: regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13), nella versione modificata da:
 - 32020 R 0022: regolamento delegato (UE) 2020/22 della Commissione del 31 ottobre 2019 (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 2),
 - 32020 R 1590: regolamento delegato (UE) 2020/1590 della Commissione del 19 agosto 2020 (GU L 360 del 30.10.2020, pag. 8),
 - 32020 R 2173: regolamento delegato (UE) 2020/2173 della Commissione del 16 ottobre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 1),
 - 32021 R 1961: regolamento delegato (UE) 2021/1961 della Commissione del 5 agosto 2021 (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 14).
3. 32021 R 0392: regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8).

4. 32011 R 0063: regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 23 del 27.1.2011, pag. 16), nella versione modificata da:
 - 32019 R 0248: regolamento delegato (UE) 2019/248 della Commissione del 13 novembre 2018 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 5).

5. 32011 R 0725: regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19), nella versione modificata da:
 - 32018 R 0258: regolamento di esecuzione (UE) 2018/258 della Commissione del 21 febbraio 2018 (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 1).

6. 32012 D 0100: decisione 2012/100/UE della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativa a un metodo per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO₂ in eccesso prodotte dalle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 71).

7. 32017 R 1153: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679), nella versione modificata da:
 - 32017 R 1231: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 della Commissione del 6 giugno 2017 (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 11).

- 32018 R 1002: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1002 della Commissione del 16 luglio 2018 (GU L 180 del 17.7.2018, pag. 10).
 - 32018 R 2043: regolamento di esecuzione (UE) 2018/2043 della Commissione del 18 dicembre 2018 (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 58).
 - 32019 R 1840: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840 della Commissione del 31 ottobre 2019 (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 9).
8. 32014 R 0427: regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57), nella versione modificata da:
- 32018 R 0259: regolamento di esecuzione (UE) 2018/259 della Commissione del 21 febbraio 2018 (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 9).
9. 32012 D 0099: decisione di esecuzione 2012/99/UE della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativa alle modalità per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO₂ in eccesso prodotte dai veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 69).

10. 32013 R 0114: regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32013 R 1047: regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione del 21 agosto 2013 (GU L 285 del 29.10.2013, pag. 1),
 - 32014 R 0482: regolamento delegato (UE) n. 482/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 51).
11. 32017 R 1152: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644), nella versione modificata da:
- 32018 R 1003: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1003 della Commissione del 16 luglio 2018 (GU L 180 del 17.7.2018, pag. 16),
 - 32018 R 2042: regolamento di esecuzione (UE) 2018/2042 della Commissione del 18 dicembre 2018 (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 53),
 - 32019 R 1839: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1839 della Commissione del 31 ottobre 2019 (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 1).

12. 32018 R 0956: regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32019 R 0888: regolamento delegato (UE) 2019/888 della Commissione del 13 marzo 2019 (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 43),
 - 32019 R 1242: regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202),
 - 32020 R 1589: regolamento delegato (UE) 2020/1589 della Commissione del 22 luglio 2020 (GU L 360 del 30.10.2020, pag. 4),
 - 32021 R 1429: regolamento delegato (UE) 2021/1429 della Commissione del 31 maggio 2021 (GU L 309 del 2.9.2021, pag. 1),
 - 32022 R 0247: regolamento delegato (UE) 2022/247 della Commissione del 14 dicembre 2021 (GU L 41 del 22.2.2022, pag. 11).
13. 32019 R 1242: regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

14. 32019 R 1859: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati (GU L 286 del 7.11.2019, pag. 10), nella versione modificata da:
 - 32022 R 0096: regolamento di esecuzione (UE) 2022/96 della Commissione del 25 gennaio 2022 (GU L 17 del 26.1.2022, pag. 1).
15. 32020 R 1079: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1079 della Commissione, del 20 luglio 2020, sulla verifica e sulla correzione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/956 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 235 del 22.7.2020, pag. 1).
16. 32021 R 1430: regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione, del 31 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 309 del 2.9.2021, pag. 3).
17. 32021 R 0941: regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione, del 10 giugno 2021, che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO₂ del costruttore per tenere conto di detti veicoli (GU L 205 dell'11.6.2021, pag. 77).

CAPO 9

CATTURA E STOCCAGGIO DEL CARBONIO

1. 32009 L 0031: direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114), nella versione modificata da:
 - 32018 D 0853: decisione (UE) 2018/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 155).
2. 32011 D 0092: decisione 2011/92/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all'attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (GU L 37 dell'11.2.2011, pag. 19).

3. 32010 D 0670: decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39), nella versione modificata da:
- 32015 D 0191: decisione (UE) 2015/191 della Commissione del 5 febbraio 2015 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 31),
 - 32017 D 2172: decisione (UE) 2017/2172 della Commissione del 20 novembre 2017 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 24).
-

ALLEGATO XXI – PROTOCOLLO DI ANDORRA

STATISTICHE

Elenco di cui all'articolo 60 dell'accordo quadro

INDICE

- 1 Disposizioni generali
- 2 Riservatezza statistica
- 3 Statistiche sulle imprese
- 4 Statistiche sul turismo
- 5 Statistiche sui trasporti
- 6 Statistiche sulla popolazione e sulle condizioni sociali
- 7 Statistiche sull'economia e sulle finanze
- 8 Statistiche sulla classificazione/sulle nomenclature
- 9 Statistiche sull'agricoltura e sulla pesca
- 10 Statistiche sull'energia
- 11 Statistiche sull'ambiente

Appendice

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione.

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

STATISTICHE EUROPEE: QUADRO GIURIDICO

1. 32009 R 0223: regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164), nella versione modificata da:
 - 32015 R 0759: regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90),
2. 32013 R 0557: regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).

3. 32012 D 0504: decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).
4. 32008 D 0235: decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).

PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO

1. 32021 R 0690: regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1. 32016 R 0679: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1. 32018 R 1725: regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
2. 32019 D 2071: decisione (UE) 2019/2071 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla nomina del garante europeo della protezione dei dati (GU L 316I del 6.12.2019, pag. 1).

CAPO 2

RISERVATEZZA STATISTICA

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32006 R 1367: regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13), nella versione modificata da:
 - 32021 R 1767: regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 1).
2. 32016 D 0128(02): decisione del garante europeo della protezione dei dati, del 3 dicembre 2015, che istituisce un gruppo consultivo esterno sulle dimensioni etiche della protezione dei dati (il "gruppo consultivo etico") (GU C 33 del 28.1.2016, pag. 1).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. codice delle statistiche europee per le autorità statistiche nazionali ed Eurostat (autorità statistica dell'UE), adottato dal comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017.

CAPO 3

STATISTICHE SULLE IMPRESE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32019 R 2152: regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2152 si intendono adattate come segue:

il capo V del regolamento (UE) 2019/2152 non si applica.

2. 32020 R 1030: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1030 della Commissione, del 15 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l'anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 12).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1030 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1030 non si applica ad Andorra.

3. 32020 R 1197: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 si intendono adattate come segue:

- a) la parte B dell'allegato I, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 non si applica, ad eccezione delle variabili elencate nella parte A dell'appendice del presente allegato.
- b) l'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 non si applica, ad eccezione delle variabili elencate nella parte B dell'appendice del presente allegato.

4. 32022 R 0918: regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 della Commissione, del 13 giugno 2022, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica catene globali del valore a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 14.6.2022, pag. 43).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 non si applica.

5. 32021 R 1190: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1190 della Commissione, del 15 luglio 2021, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l'anno di riferimento 2022 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 28).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1190 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1190 non si applica.

6. 32022 R 1344: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1344 della Commissione, del 1° agosto 2022, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 19.7.2023, pag. 100).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1344 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1344 non si applica.

7. 32020 R 1470: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 non si applica.

8. 32021 R 1704: regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 33).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/1704 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2021/1704 non si applica.

9. 32021 R 1225: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 della Commissione, del 27 luglio 2021, che specifica le modalità degli scambi di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione per quanto riguarda lo Stato membro di esportazione extra-UE e gli obblighi delle unità rispondenti (GU L 269 del 28.7.2021, pag. 58).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 non si applica.

10. 32022 R 1092: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1092 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica "Innovazione" a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 10).

11. 32022 R 2552: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per le statistiche sulla tematica dettagliata "produzione industriale", che definiscono la disaggregazione della classificazione dei prodotti industriali a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione per quanto riguarda la copertura della classificazione dei prodotti (GU L 336 del 29.12.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 non si applica.

CAPO 4

STATISTICHE SUL TURISMO

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32011 R 0692: regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17), nella versione modificata da:
 - 32013 R 0253: regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commissione del 15 gennaio 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 5),
 - 32019 R 1681: regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione del 1° agosto 2019 (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 1),
 - 32020 R 1569: regolamento delegato (UE) 2020/1569 della Commissione del 23 luglio 2020 (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 692/2011 si intendono adattate come segue:

l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 non si applica.

2. 32011 R 1051: regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13), nella versione modificata da:

- 32013 R 0081: regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2013 della Commissione del 29 gennaio 2013 (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 1),
- 32021 R 1179: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1179 della Commissione del 16 luglio 2021 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 89).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 non si applica.

CAPO 5

STATISTICHE SUI TRASPORTI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

SEZIONE A

TRASPORTO AEREO

1. 32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 437/2003 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 437/2003 non si applica.

2. 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9), nella versione modificata da:
 - 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione dell'8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5),

- 32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) 1358/2003 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) 1358/2003 non si applica.

3. 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005, che adatta il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione dei codici dei paesi dichiaranti e che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti comunitari (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 546/2005 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 546/2005 non si applica.

4. 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2013 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 517/2013 non si applica.

SEZIONE B

VIE NAVIGABILI INTERNE

1. 32018 R 0974: regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 14).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2018/974 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 2018/974 non si applica.

SEZIONE C

TRASPORTO FERROVIARIO

1. 32018 R 0643: regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2018/643 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 2018/643 non si applica.

2. 32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 332/2007 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 332/2007 non si applica.

SEZIONE D

TRASPORTO SU STRADA

1. 31993 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 93/704/CE si intendono adattate come segue:

per Andorra i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 93/704/CE sono comunicati per la prima volta l'anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

2. 32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 13).
3. 32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45), nella versione modificata da:
 - 32010 R 0202: regolamento (UE) n. 202/2010 della Commissione del 10 marzo 2010 (GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 24).
4. 32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26).
5. 32012 R 0070: regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 70/2012 si intendono adattate come segue:

ad Andorra sarà concessa la possibilità di non applicare il regolamento (UE) n. 70/2012 finché Andorra non avrà raggiunto la soglia prevista da tale regolamento in termini di numero di autocarri.

6. 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2013 si intendono adattate come segue:

ad Andorra sarà concessa la possibilità di non applicare il regolamento (UE) n. 517/2013 finché Andorra non avrà raggiunto la soglia prevista da tale regolamento in termini di numero di autocarri.

SEZIONE E

TRASPORTO VIA MARE

1. 32009 L 0042: direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29), nella versione modificata da:
 - 32010 R 1090: regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 1),
 - 32010 D 1090: decisione 2010/216/UE della Commissione del 14 aprile 2010 (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 33),

- 32012 D 0186: decisione delegata 2012/186/UE della Commissione del 3 febbraio 2012 (GU L 101 dell'11.4.2012, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2009/42/CE si intendono adattate come segue:

la direttiva 2009/42/CE non si applica.

2. 32018 D 01007: decisione delegata (UE) 2018/1007 della Commissione, del 25 aprile 2018, che integra la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di porti e abroga la decisione 2008/861/CE della Commissione (GU L 180 del 17.7.2018, pag. 29).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione delegata 2018/1007/CE si intendono adattate come segue:

la decisione delegata 2018/1007/CE non si applica.

3. 32001 D 0423: decisione 2001/423/CE della Commissione, del 22 maggio 2001, relativa alle modalità di pubblicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 41).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2001/423/CE si intendono adattate come segue:

la decisione 2001/423/CE non si applica ad Andorra.

CAPO 6

STATISTICHE SULLA POPOLAZIONE E SULLE CONDIZIONI SOCIALI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

SEZIONE A

CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

1. 32008 R 0763: regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 763/2008 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 763/2008 si applica solo a livello nazionale.

2. 32009 R 1201: regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 29).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1201/2009 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1201/2009 si applica solo a livello nazionale.

3. 32010 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2010 della Commissione, del 16 giugno 2010, che adotta il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 151 del 17.6.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 509/2010 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 509/2010 si applica solo a livello nazionale.

4. 32010 R 1151: regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione, dell'8 dicembre 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 9.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 1151/2010 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 1151/2010 si applica solo a livello nazionale.

5. 32017 R 0543: regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 si applica solo a livello nazionale.

6. 32017 R 0712: regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 21.4.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/712 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 2017/712 si applica solo a livello nazionale.

7. 32017 R 0881: regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 si applica solo a livello nazionale.

8. 32018 R 1799: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione, del 21 novembre 2018, relativo alla realizzazione di un'azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km² (GU L 296 del 22.11.2018, pag. 19).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 si applica solo a livello nazionale.

SEZIONE B

DEMOGRAFIA

1. 32013 R 1260: regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1260/2013 si intendono adattate come segue:

- a) Andorra è esentata dal fornire i dati sull'ordine di nascita vitale;
- b) l'articolo 4 non si applica.

2. 32014 R 0205: regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 si intendono adattate come segue:

- a) Andorra è esentata dal fornire i dati sull'ordine di nascita vitale;
- b) l'articolo 4 non si applica.

SEZIONE C

STATISTICHE SULLE PERSONE E SULLE FAMIGLIE (BASATE SU UN CAMPIONE)

PER I DOMINI:

FORZE DI LAVORO, REDDITO E CONDIZIONI DI VITA,
SALUTE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE, USO DEL TEMPO, CONSUMI

1. 32019 R 1700: regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1700 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 2019/1700 non si applica.

2. 32019 R 2180: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 non si applica.

3. 32019 R 2181: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 non si applica.

4. 32020 R 0256: regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'adozione di una programmazione a rotazione pluriennale (GU L 54 del 26.2.2020, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32020 R 2175: regolamento delegato (UE) 2020/2175 della Commissione del 20 ottobre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 20),
 - 32023 R 0167: regolamento delegato (UE) 2023/167 della Commissione del 3 novembre 2022 (GU L 24 del 26.1.2023, pag. 3).
5. 32020 R 0257: regolamento delegato (UE) 2020/257 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio delle forze di lavoro (GU L 54 del 26.2.2020, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/257 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2020/257 non si applica.

6. 32019 R 2240: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 59).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 non si applica.

7. 32019 R 2241: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che descrive le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche per la trasmissione dei dati mensili sulla disoccupazione a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 125).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241 non si applica.

8. 32020 R 1640: regolamento delegato (UE) 2020/1640 della Commissione, del 12 agosto 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili per il tema ad hoc del 2022 "competenze professionali" e delle variabili a cadenza di otto anni per la tematica dettagliata "pensione e partecipazione al mercato del lavoro" nel dominio delle forze di lavoro (GU L 370 del 6.11.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/1640 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2020/1640 non si applica.

9. 32020 R 1642: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1642 della Commissione, del 5 novembre 2020, che specifica gli aspetti di carattere tecnico del set di dati per il tema ad hoc del 2022 "competenze professionali" e per le variabili con cadenza di otto anni relative alla tematica dettagliata "pensione e partecipazione al mercato del lavoro" nel dominio delle forze di lavoro, in conformità del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 6.11.2020, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1642 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1642 non si applica.

10. 32022 R 2447: regolamento delegato (UE) 2022/2447 della Commissione, del 30 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su "giovani nel mercato del lavoro", "livello di istruzione conseguito – dettagli, compresi l'interruzione e l'abbandono dell'istruzione" e "conciliazione tra vita familiare e professionale" (GU L 320 del 14.12.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/2447 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2022/2447 non si applica.

11. 32022 R 2312: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2312 della Commissione, del 25 novembre 2022, sulle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su "giovani nel mercato del lavoro", "livello di istruzione conseguito – dettagli, compresi l'interruzione e l'abbandono dell'istruzione" e "conciliazione tra vita familiare e professionale" a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 34).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2312 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2312 non si applica.

12. 32020 R 0258: regolamento delegato (UE) 2020/258 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio del reddito e delle condizioni di vita (GU L 54 del 26.2.2020, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/258 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2020/258 non si applica.

13. 32019 R 2242: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, definisce i formati tecnici e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 133).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242 non si applica.

14. 32020 R 1721: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1721 della Commissione, del 17 novembre 2020, che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386 del 18.11.2020, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1721 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1721 non si applica.

15. 32021 R 0466: regolamento delegato (UE) 2021/466 della Commissione, del 17 novembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili per il dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita (GU L 96 del 19.3.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/466 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2021/466 non si applica.

16. 32022 R 0029: regolamento delegato (UE) 2022/29 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili nel dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda le tematiche "mercato del lavoro e abitazione", "trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e degli svantaggi", "difficoltà abitative" e il tema ad hoc del 2023 "efficienza energetica delle famiglie" (GU L 7 del 12.1.2022, pag. 1)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/29 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2022/29 non si applica.

17. 32021 R 2052: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2052 della Commissione, del 24 novembre 2021, che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda le tematiche dettagliate "mercato del lavoro e abitazione", "trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e degli svantaggi", "difficoltà abitative" e il tema ad hoc del 2023 "efficienza energetica delle famiglie" a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2052 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2052 non si applica.

18. 32023 R 0212: regolamento delegato (UE) 2023/212 della Commissione, del 3 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili in materia di accesso ai servizi nel dominio del reddito e delle condizioni di vita (GU L 30 del 2.2.2023, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/212 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2023/212 non si applica.

19. 32022 R 2498: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2498 della Commissione, del 9 dicembre 2022, che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda l'accesso ai servizi a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 20.12.2022, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2498 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2498 non si applica.

20. 32021 R 0859: regolamento delegato (UE) 2021/859 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio dell'istruzione e della formazione (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/859 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2021/859 non si applica.

21. 32021 R 0861: regolamento di esecuzione (UE) 2021/861 della Commissione, del 21 maggio 2021, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati e stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni per l'organizzazione di un'indagine per campione in relazione al dominio dell'istruzione e della formazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 25).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/861 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/861 non si applica.

22. 32020 R 1432: regolamento delegato (UE) 2020/1432 della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio statistico "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di riferimento 2021 (GU L 331 del 12.10.2020, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1432 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2020/1432 non si applica.

23. 32020 R 1013: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1013 della Commissione, del 20 luglio 2020, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica in dettaglio le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 22.7.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1013 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1013 non si applica.

24. 32021 R 1898: regolamento delegato (UE) 2021/1898 della Commissione, del 20 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio statistico "Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di riferimento 2022 (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 58).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/1898 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2021/1898 non si applica.

25. 32021 R 1223: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1223 della Commissione, del 27 luglio 2021, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica in dettaglio le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di riferimento 2022 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 28.7.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1223 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1223 non si applica.

26. 32022 R 2279: regolamento delegato (UE) 2022/2279 della Commissione, del 1° agosto 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili del dominio "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di riferimento 2023 (GU L 301 del 22.11.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/2279 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2022/2279 non si applica.

27. 32022 R 1399: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1399 della Commissione, del 1° agosto 2022, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di riferimento 2023 conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 213 del 16.8.2022, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1399 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1399 non si applica.

28. 32023 R 0126: regolamento delegato (UE) 2023/126 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio dei consumi (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/126 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2023/126 non si applica.

29. 32022 R 2094: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2094 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che precisa gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio dei consumi a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2094 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2094 non si applica.

SEZIONE D

ISTRUZIONE

1. 32008 R 0452: regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227), nella versione modificata da:
 - 32019 R 1700: regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 452/2008 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 452/2008 non si applica, ad eccezione dei dati relativi all'istruzione primaria e secondaria inferiore.

2. 32013 R 0912: regolamento (UE) n. 912/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione (GU L 252 del 24.9.2013, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 912/2013 si intendono adattate come segue:

l'articolo 4 non si applica a, ad eccezione della trasmissione della mappatura integrata della classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED) dei programmi e delle qualifiche nazionali.

SEZIONE E

SANITÀ PUBBLICA E SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. 32008 R 1338: regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70), nella versione modificata da:
 - 32019 R 1700: regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2008 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1338/2008 non si applica, ad eccezione delle statistiche relative all'assistenza sanitaria (allegato II di tale regolamento).

2. 32011 R 0328: regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 22).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 328/2011 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 328/2011 non si applica.

3. 32011 R 0349: regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 349/2011 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 349/2011 non si applica.

4. 32021 R 1901: regolamento (UE) 2021/1901 della Commissione, del 29 ottobre 2021, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 110).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1901 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

5. 32022 R 2294: regolamento (UE) 2022/2294 della Commissione, del 23 novembre 2022, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 42).

SEZIONE F

SISTEMA EUROPEO DI STATISTICHE INTEGRATE DELLA PROTEZIONE SOCIALE

1. 32007 R 0458: regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 458/2007 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 458/2007 non si applica.

2. 32007 R 1322: regolamento (CE) n. 1322/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati di trasmissione appropriati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1322/2007 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1322/2007 non si applica.

3. 32008 R 0010: regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda le definizioni, le classificazioni dettagliate e l'aggiornamento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 10/2008 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 10/2008 non si applica.

4. 32011 R 0110: regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, dell'8 febbraio 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 29).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 110/2011 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 110/2011 non si applica.

5. 32011 R 0263: regolamento (UE) n. 263/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l'avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 263/2011 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 263/2011 non si applica.

SEZIONE G

MIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1. 32007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23), nella versione modificata da:
 - 32020 R 0851: regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 1).

2. 32010 R 0216: regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione, del 15 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno (GU L 66 del 16.3.2010, pag. 1).
3. 32010 R 0351: regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37).

SEZIONE H

FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE IMPRESE

1. 32005 R 1552: regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1),
 - 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1552/2005 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1552/2005 non si applica.

2. 32006 R 0198: regolamento (CE) n. 198/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 15), nella versione modificata da:

– 32010 R 0822: regolamento (UE) n. 822/2010 della Commissione del 17 settembre 2010 (GU L 246 del 18.9.2010, pag. 18),

– 32014 R 1153: regolamento (UE) n. 1153/2014 della Commissione del 29 ottobre 2014 (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 198/2006 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 198/2006 non si applica.

SEZIONE I

STATISTICHE SUL MERCATO DEL LAVORO NELL'UNIONE EUROPEA RELATIVE ALLE IMPRESE

1. 31999 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), nella versione modificata da:
 - 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 530/1999 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 530/1999 non si applica.

2. 31999 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28), nella versione modificata da:
 - 32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) 1726/1999 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) 1726/1999 non si applica.

3. 32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), nella versione modificata da:
 - 32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32), nella versione modificata da:
 - 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3),
 - 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione dell'8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1916/2000 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1916/2000 non si applica.

4. 32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30), nella versione modificata da:
 - 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 698/2006 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 698/2006 non si applica.

5. 32002 R 0072: regolamento (CE) n. 72/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, recante modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 7).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 72/2002 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 72/2002 non si applica.

6. 32003 R 0450: regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 450/2003 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 450/2003 non si applica.

7. 32003 R 1216: regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37), nella versione modificata da:

- 32007 R 0224: regolamento (CE) n. 224/2007 della Commissione del 1° marzo 2007 (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 1216/2003 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 1216/2003 non si applica.

8. 32008 R 0453: regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 453/2008 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 453/2008 non si applica.

9. 32008 R 1062: regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1062/2008 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1062/2008 non si applica.

10. 32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 19/2009 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 19/2009 non si applica.

CAPO 7

STATISTICHE SULL'ECONOMIA E SULLE FINANZE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

SEZIONE A

COMITATO DELLE STATISTICHE MONETARIE, FINANZIARIE E DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI (CMFB)

1. 32006 D 0856: decisione CE/856/2006 del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione CE/856/2006 si intendono adattate come segue:

la decisione non si applica.

SEZIONE B

REDDITO NAZIONALE LORDO (RNL)

1. 32019 R 0516: regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/516 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 2019/516 non si applica.

2. 32019 D 0521(02): decisione C/2019/3651 della Commissione, del 17 maggio 2019, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione sul reddito nazionale lordo (GU C 174 del 21.5.2019, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione C/2019/3651 si intendono adattate come segue:

la decisione C/2019/3651 non si applica.

3. 32020 R 1546: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 non si applica.

4. 32021 R 1947: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1947 della Commissione, del 10 novembre 2021, riguardante la definizione del territorio geografico degli Stati membri ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1947 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1947 non si applica.

5. 32021 R 1948: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione, del 10 novembre 2021, concernente il trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 non si applica.

6. 32021 R 1949: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1949 della Commissione, del 10 novembre 2021, riguardante i principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1949 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1949 non si applica.

7. 32010 D 0196: decisione 2010/196/UE, Euratom del Consiglio, del 16 marzo 2010, relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 31).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2010/196/UE, Euratom si intendono adattate come segue:

la decisione 2010/196/UE, Euratom non si applica.

SEZIONE C

PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

1. 32009 R 0479: regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32010 R 0679: regolamento (UE) n. 679/2010 del Consiglio del 26 luglio 2010 (GU L 198 del 30.7.2010, pag. 1),
- 32014 R 0220: regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 101).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2009 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 479/2009 non si applica.

2. 32012 D 0678: decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 6.11.2012, pag. 21).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione delegata 2012/678/UE si intendono adattate come segue:

la decisione delegata 2012/678/UE non si applica.

3. 31997 R 1467: regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), nella versione modificata da:

- 32005 R 1056: regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1467/97 non si applica.

SEZIONE D

SISTEMA EUROPEO DEI CONTI (SEC)

1. 2013 R 549: regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32015 R 1342: regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione del 22 aprile 2015 (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 35).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 549/2013 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 549/2013 non si applica.

2. 32014 R 0724: regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 38).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 non si applica.

3. 32015 R 1365: regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/1365 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2015/1365 non si applica.

4. 32016 R 2304: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 27).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 non si applica.

5. 31996 R 2223: regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1), nella versione modificata da:
- 31998 R 0448: regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1),
 - 32000 R 2516: regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1),
 - 32001 R 2558: regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1),
 - 32002 R 0113: regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3),
 - 32010 R 0715: regolamento (UE) n. 715/2010 della Commissione del 10 agosto 2010 (GU L 210 dell'11.8.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2223/96 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 2223/96 non si applica.

6. 32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 448/98 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1889/2002 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1889/2002 non si applica.

7. 32000 R 2516: regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2516/2000 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 2516/2000 non si applica.

8. 32001 R 0995: regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 995/2001 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 995/2001 non si applica.

9. 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2013 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 517/2013 non si applica.

10. 32000 R 1500: regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1500/2000 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1500/2000 non si applica.

SEZIONE E

PREZZI

1. 32016 R 0792: regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/792 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 2016/792 non si applica.

2. 32020 R 1148: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 della Commissione, del 31 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'indice dei prezzi delle abitazioni (GU L 252 del 4.8.2020, pag. 12).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 non si applica.

SEZIONE F

BILANCIA DEI PAGAMENTI (BdP)

1. 32005 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23), nella versione modificata da:
 - 32012 R 0555: regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione del 22 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22),
 - 32016 R 1013: regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144),
 - 32019 R 0505: regolamento delegato (UE) 2019/505 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 85 del 27.3.2019, pag. 1),
 - 32009 R 0707: regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 (GU L 202 del 6.8.2009, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 184/2005 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 184/2005 non si applica.

2. 32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7), nella versione modificata da:

- 32014 R 0228: regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2014 della Commissione del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 601/2006 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 601/2006 non si applica.

3. 32006 R 0602: regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, che adegua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio tramite l'aggiornamento dei requisiti relativi ai dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 602/2006 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 602/2006 non si applica.

4. 32008 R 1055: regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3), nella versione modificata da:

- 32010 R 1227: regolamento (UE) n. 1227/2010 della Commissione del 20 dicembre 2010 (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1055/2008 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1055/2008 non si applica.

SEZIONE G

PARITÀ DI POTERE D'ACQUISTO (PPA)

1. 32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/2007 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1445/2007 non si applica.

2. 32011 R 0193: regolamento (UE) n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d'acquisto (GU L 56 dell'1.3.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 193/2011 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 193/2011 non si applica.

3. 32015 R 1163: regolamento (UE) 2015/1163 della Commissione, del 15 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d'acquisto (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2015/1163 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 2015/1163 non si applica.

CAPO 8

STATISTICHE SULLA CLASSIFICAZIONE/SULLE NOMENCLATURE

SEZIONE A

CLASSIFICAZIONE STATISTICA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELL'UE (NACE)

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31990 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3),
 - 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

2. 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32023 R 0137: regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5).
3. 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell'applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
4. 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 31996 H 0162: raccomandazione 96/162/CE della Commissione, dell'8 febbraio 1996, relativa a un'aggregazione comune allo scopo di effettuare analisi economiche (GU L 38 del 16.2.1996, pag. 20).

SEZIONE B

CLASSIFICAZIONE COMUNE DELLE UNITÀ TERRITORIALI PER LA STATISTICA (NUTS)

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32005 R 1888: regolamento (CE) n. 1888/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1),
 - 32007 R 0105: regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione del 1° febbraio 2007 (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1),
 - 32008 R 0176: regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1),
 - 32011 R 0031: regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione del 17 gennaio 2011 (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3),
 - 32013 R 1319: regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione del 9 dicembre 2013 (GU L 342 del 18.12.2013, pag. 1),

- 32014 R 0868: regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione dell'8 agosto 2014 (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1),
 - 32016 R 2066: regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione del 21 novembre 2016 (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1),
 - 32017 R 2391: regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 1),
 - 32019 R 1755: regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1),
 - 32023 R 0674: regolamento delegato (UE) 2023/674 della Commissione del 26 dicembre 2022 (GU L 87 del 24.3.2023, pag. 1).
2. 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

3. 32008 R 0011: regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regionale (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 13).
4. 32012 R 1046: regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).
5. 32015 R 2381: regolamento (UE) 2015/2381 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 52).
6. 32018 R 1685: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1685 della Commissione, dell'8 novembre 2018, relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 (GU L 279 del 9.11.2018, pag. 33).

7. 32019 R 1130: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1130 della Commissione, del 2 luglio 2019, relativo alle condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie territoriali a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 9).
8. 32020 R 1703: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1703 della Commissione, del 13 novembre 2020, relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 382 del 16.11.2020, pag. 7).

SEZIONE C

STATISTICHE SULLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (PRODCOM)

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32019 R 1933: regolamento (UE) 2019/1933 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce l'"elenco Prodcom" dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 309 del 29.11.2019, pag. 1).

SEZIONE D

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI ASSOCIATA ALLE ATTIVITÀ (CPA)

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32008 R 0451: regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65), nella versione modificata da:
 - 32014 R 1209: regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione del 29 ottobre 2014 (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).
2. 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

SEZIONE E

UNITÀ STATISTICHE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31993 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 11994 N 003: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).
2. 32003 R 1882: regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

CAPO 9

STATISTICHE SULL'AGRICOLTURA E SULLA PESCA

SEZIONE A

STATISTICHE SUGLI INPUT E SUGLI OUTPUT AGRICOLI (SAIO)

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32022 R 2379: regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2379 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 2022/2379 non si applica.

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32022 C 1207(02): dichiarazione della Commissione in relazione al regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i lavori in corso per garantire la disponibilità in formato elettronico dei registri che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 466 del 7.12.2022, pag. 23).
2. 32022 C 1207(01): dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al regolamento (UE) 2022/2379, per quanto riguarda l'importanza di istituire in tutti gli Stati membri un registro tenuto dalle autorità nazionali competenti sull'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura (GU C 466 del 7.12.2022, pag. 21).

SEZIONE B

CONTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9),
 - 32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14),

- 32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione del 7 marzo 2008 (GU L 65 dell'8.3.2008, pag. 5),
- 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1),
- 32019 R 0280: regolamento delegato (UE) 2019/280 della Commissione del 3 dicembre 2018 (GU L 47 del 19.2.2019, pag. 7),
- 32022 R 0590: regolamento (UE) 2022/590 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 138/2004 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 138/2004 non si applica.

2. 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1350/2013 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 1350/2013 non si applica.

SEZIONE C

INDAGINI SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32018 R 1091: regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32021 R 2269: regolamento (UE) 2021/2269 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 (GU L 457 del 21.12.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1091 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 2018/1091 non si applica.

2. 32018 R 1874: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione, del 29 novembre 2018, sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e la loro descrizione (GU L 306 del 30.11.2018, pag. 14).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 non si applica.

3. 32020 R 0405: regolamento di esecuzione (UE) 2020/405 della Commissione, del 16 marzo 2020, che precisa le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità da trasmettere a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/405 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/405 non si applica.

4. 32021 R 2286: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2286 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che indica i dati da fornire per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 284).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2286 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2286 non si applica.

SEZIONE D

PRODOTTI VEGETALI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32009 R 0543: regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1),
 - 32015 R 1557: regolamento delegato (UE) 2015/1557 della Commissione del 13 luglio 2015 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 543/2009 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 543/2009 non si applica ad Andorra.

2. 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1350/2013 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 1350/2013 non si applica.

SEZIONE E

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31996 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), nella versione modificata da:
 - 32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40),
 - 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 96/16/CE si intendono adattate come segue:

la direttiva 96/16/CE non si applica.

2. 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1350/2013 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 1350/2013 non si applica.

3. 31997 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), nella versione modificata da:

- 31998 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36),
- 32005 D 0288: decisione 2005/288/CE della Commissione del 18 marzo 2005 (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 10),
- 32011 D 0142: decisione 2011/142/UE della Commissione del 3 marzo 2011 (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 66).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 97/80/CE si intendono adattate come segue:

la decisione 97/80/CE non si applica.

SEZIONE F

SUINI, BOVINI E OVINI E CAPRINI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32008 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1165/2008 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1165/2008 non si applica.

SEZIONE G

PESTICIDI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32009 R 1185: regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.10.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0269: regolamento (UE) 2017/269 della Commissione del 16 febbraio 2017 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 4),
 - 32021 R 2010: regolamento (UE) 2021/2010 della Commissione del 17 novembre 2021 (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1185/2009 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1185/2009 non si applica.

2. 32011 R 0408: regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione (GU L 108 del 28.4.2011, pag. 21), nella versione modificata da:

- 32014 R 1264: regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2014 della Commissione del 26 novembre 2014 (GU L 341 del 27.11.2014, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 408/2011 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 408/2011 non si applica.

3. 32011 R 0656: regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive (GU L 180 dell'8.7.2011, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 656/2011 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 656/2011 non si applica.

SEZIONE H

PESCA

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

SOTTOSEZIONE 1

TRASMISSIONE DI DATI SUI PRODOTTI DELLA PESCA

1. 32006 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/2006 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1921/2006 non si applica.

2. 32009 R 0216: regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2009 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 216/2009 non si applica.

3. 32009 R 0217: regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42), nella versione modificata da:

- 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 217/2009 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 217/2009 non si applica.

4. 32009 R 0218: regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70), nella versione modificata da:

- 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 218/2009 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 218/2009 non si applica.

SOTTOSEZIONE 2

ACQUACOLTURA

1. 32008 R 0762: regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 762/2008 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 762/2008 non si applica.

2. 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1350/2013 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 1350/2013 non si applica.

STATISTICHE SULL'ENERGIA

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32016 R 1952: regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1952 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) 2016/1952 non si applica, ad eccezione dei dati relativi ai prezzi industriali per i consumatori finali industriali di fascia di consumo IC per quanto riguarda l'energia elettrica e di fascia di consumo I3 per quanto riguarda il gas. I pertinenti dati (tre livelli di prezzo: (prezzi al netto di imposte e tributi; prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili; prezzi comprensivi di tutte le imposte, tributi e IVA) sono comunicati a cadenza semestrale, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di riferimento usando i questionari forniti a tal fine dalla Commissione europea (Eurostat).

2. 32017 R 2169: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2169 della Commissione, del 21 novembre 2017, relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2169 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2169 non si applica.

3. 32019 R 0803: regolamento di esecuzione (UE) 2019/803 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo ai requisiti tecnici riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/803 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2019/803 non si applica.

4. 32008 R 1099: regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32013 R 0147: regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1),
 - 32014 R 0431: regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione del 24 aprile 2014 (GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1),
 - 32017 R 2010: regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017 (GU L 292 del 10.11.2017, pag. 3),
 - 32019 R 2146: regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione del 26 novembre 2019 (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 43),
 - 32022 R 0132: regolamento (UE) 2022/132 della Commissione del 28 gennaio 2022 (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 208).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2008 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1099/2008 non si applica, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni ed esportazioni dei diversi prodotti energetici e alla produzione di energia elettrica per le statistiche annuali dell'energia (allegato B)

CAPO 11

STATISTICHE SULL'AMBIENTE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

SEZIONE A

RIFIUTI

1. 32002 R 2150: regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32004 R 0574: regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione del 23 febbraio 2004 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15),
 - 32005 R 0783: regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione del 24 maggio 2005 (GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38),

- 32009 R 0221: regolamento (CE) n. 221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 157),
- 32010 R 0849: regolamento (UE) n. 849/2010 della Commissione del 27 settembre 2010 (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 2).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 si intendono adattate come segue:

l'allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002 non si applica.

2. 32005 R 0782: regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti (GU L 131 del 25.5.2005, pag. 26).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 782/2005 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 782/2005 non si applica.

3. 32005 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2005 della Commissione, del 5 settembre 2005, che definisce gli opportuni criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità delle statistiche sui rifiuti ai fini del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 229 del 6.9.2005, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/2005 si intendono adattate come segue:

il regolamento (CE) n. 1445/2005 non si applica.

SEZIONE B

CONTI ECONOMICI AMBIENTALI

1. 32011 R 0691: regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32014 R 0538: regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113),
 - 32022 R 0125: regolamento delegato (UE) 2022/125 della Commissione del 19 novembre 2021 (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 40).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 691/2011 si intendono adattate come segue:

il regolamento (UE) n. 691/2011 non si applica.

2. 32015 R 2174: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 si intendono adattate come segue:

il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 non si applica.

3. 32016 R 0172: regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/172 si intendono adattate come segue:

il regolamento delegato (UE) 2016/172 non si applica.

Dati da fornire a Eurostat a norma del regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese

Parte A

Dati da fornire in relazione alle tabelle riportate parte B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 (i dati non menzionati nella tabella sottostante saranno oggetto di esenzione):

Tabella Allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197	Variabili	Disaggregazioni	Periodicità	Primo periodo di riferimento	Termine per la trasmissione
Tabella 1	1) statistiche congiunturali delle imprese: a. relative alla tematica 1.1 "Popolazione di imprese – Eventi relativi alla demografia delle imprese" (solo 110101. Iscrizioni)	Disaggregazione per attività: – aggregati di sezioni della NACE: – B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96; – sezioni della NACE: – F, G, H, I e J	Trimestrale	Primo trimestre 2021	T+2 mesi

Tabella Allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197	Variabili	Disaggregazioni	Periodicità	Primo periodo di riferimento	Termine per la trasmissione
Tabella 2	1) statistiche congiunturali delle imprese: b. relative alla tematica 1.2 "Input di lavoro – Occupati" (solo 120101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti)	Disaggregazione per attività: – aggregati di sezioni e divisioni della NACE: – B+C+D+E36, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N; – sezioni della NACE: – B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;	Trimestrale	Primo trimestre 2021	T+2 mesi
Tabelle 10 e 11	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: a. relative alla tematica 2.1 "Popolazione di imprese" (21010. Numero di imprese attive)	Disaggregazione per attività: – aggregati di sezioni della NACE: – B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96; – sezioni della NACE: – F, G, H, I e J	Annuale	2020	T+24 mesi

Tabella Allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197	Variabili	Disaggregazioni	Periodicità	Primo periodo di riferimento	Termine per la trasmissione
Tabelle 10 e 11	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: b. relative alla tematica 2.2 "Input di lavoro – Occupati" (solo 220101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti e 220102. Numero di dipendenti)	Disaggregazione per attività: – aggregati di sezioni della NACE: – B+C+D+E, H+I+J+L+M+N; – sezioni della NACE: – B, C, D, F, G, H, I, J, L, M e N;	Annuale	2020	T+24 mesi
Tabelle 10 e 11	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: c. relative alla tematica 2.2 "Input di lavoro – Costo del lavoro" (solo 220301. Costi per benefici per i dipendenti, 220302. Retribuzioni lorde e 220303. Oneri sociali)	Disaggregazione per attività: – aggregati di sezioni della NACE: – +C+D+E, H+I+J+L+M+N; – sezioni della NACE: – B, C, D, F, G, H, I, J, L, M e N;	Annuale	2020	T+24 mesi

Tabella Allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197	Variabili	Disaggregazioni	Periodicità	Primo periodo di riferimento	Termine per la trasmissione
Tabella 18	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: d. relative alla tematica 2.3 "Input di R&S – Spese per R&S" (solo 230101. Spese per R&S intra muros)	Disaggregazione per attività: – aggregati di sezioni della NACE: – D+E – sezioni e divisioni della NACE: – A, B, C, F, G, H, I, J, L68, M, N, P, Q, R, S95	Biennale	2023	T+24 mesi
Tabelle 18 e 19	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: e. relative alla tematica 2.3 "Input di R&S – Occupati per R&S" (solo 230201. Personale addetto a R&S e 230202. Ricercatori)	Disaggregazione per attività: – aggregati di sezioni della NACE: – D+E – sezioni e divisioni della NACE: – A, B, C, F, G, H, I, J, L68, M, N, P, Q, R, S95	Biennale	2023	T+24 mesi

Tabella Allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197	Variabili	Disaggregazioni	Periodicità	Primo periodo di riferimento	Termine per la trasmissione
Tabella 20	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: f. relative alla tematica 2.3 "Input di R&S – R&S finanziata con fondi pubblici" (solo 230501. Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo e 230502. Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale)	Solo totale. Nessuna disaggregazione	Annuale	2012	T+24 mesi

Tabella Allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197	Variabili	Disaggregazioni	Periodicità	Primo periodo di riferimento	Termine per la trasmissione
Tabelle 10, 11 e 21	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: g. relative alla tematica 2.4 "Acquisti – Acquisti di beni e servizi" (solo 240101. Acquisti complessivi di beni e servizi e 240102. Acquisti di beni e servizi per la rivendita)	Disaggregazione per attività: – sezioni e divisioni della NACE: – B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S95, S96	Annuale	2012	T+24 mesi
Tabella 22	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: h. relative alla tematica 2.4 "Acquisti – Variazione delle scorte di beni" (solo 240201. Variazione delle scorte di beni)	Disaggregazione per attività: – sezioni e divisioni della NACE: – B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S95, S96	Annuale	2012	T+24 mesi

Tabella Allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197	Variabili	Disaggregazioni	Periodicità	Primo periodo di riferimento	Termine per la trasmissione
Tabelle 10, 11 e 24	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: i. relative alla tematica 2.5 "Produzione e performance – Fatturato netto" (solo 250101. Fatturato netto, 250102. Fatturato netto delle attività dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e delle attività industriali, 250103. Fatturato netto delle attività industriali, 250104. Fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni, 250105. Fatturato netto delle costruzioni, 250106. Fatturato netto delle attività di servizi, 250107. Fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari, 250108. Fatturato netto delle attività di costruzione di edifici e 250109. Fatturato netto delle attività di ingegneria civile)	Disaggregazione per attività: – sezioni e divisioni della NACE: – B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S95, S96	Annuale	2012	T+24 mesi

Tabella Allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197	Variabili	Disaggregazioni	Periodicità	Primo periodo di riferimento	Termine per la trasmissione
Tabelle 10 e 11	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: j. relative alla tematica 2.5 "Produzione e performance – Valore della produzione" (solo 250301. Valore della produzione)	Disaggregazione per attività: – sezioni e divisioni della NACE: – B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S95, S96	Annuale	2012	T+24 mesi
Tabelle 10 e 11	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: k. relative alla tematica 2.5 "Produzione e performance – Valore aggiunto" (solo 250401. Valore aggiunto)	Disaggregazione per attività: – sezioni e divisioni della NACE: – B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S95, S96	Annuale	2012	T+24 mesi
Tabelle 10 e 11	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: l. relative alla tematica 2.5 "Produzione e performance – Risultato lordo di gestione" (solo 250501. Risultato lordo di gestione)	Disaggregazione per attività: – sezioni della NACE: – B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S95, S96	Annuale	2012	T+24 mesi

Tabella Allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197	Variabili	Disaggregazioni	Periodicità	Primo periodo di riferimento	Termine per la trasmissione
Tabelle 10, 27 e 28	2) statistiche sulle imprese a livello nazionale: m. relative alla tematica 2.6 "Investimenti – Investimenti lordi di imprese attive" (solo 260101. Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali, 260102. Investimenti lordi in terreni, 260105. Investimenti lordi in macchinari e attrezzature, 260106. Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall'avviamento e 260107. Investimenti in software acquisito)	Disaggregazione per attività: – sezioni e divisioni della NACE: – B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S95, S96	Annuale	2012	T+24 mesi

Parte B

Dati da conservare in relazione alle tabelle riportate nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 (i dati non menzionati nella tabella sottostante saranno oggetto di esenzione:

Allegato	Variabili
Per i registri di imprese a fini statistici nazionali (national statistical business registers - NSBR)	
1. UNITÀ GIURIDICA	
IDENTIFICAZIONE	1.1. Numero o numeri identificativi
	1.2. Denominazione
	1.3. Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	1.6. Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche
	1.7. Data di cessazione dell'unità giuridica
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE	1.8. Forma giuridica
	1.9. Situazione dell'attività giuridica

Allegato	
Per i registri di imprese a fini statistici nazionali (national statistical business registers - NSBR)	Variabili
4. UNITÀ LOCALE	
IDENTIFICAZIONE	4.1. Numero identificativo
	4.2. Denominazione
	4.3. Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	4.5. Data di inizio delle attività
	4.6. Data di cessazione definitiva delle attività
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	4.7. Codice dell'attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)
	4.13. Codice di ubicazione geografica

DIRITTO SOCIETARIO

Elenco di cui all'articolo 61 dell'accordo quadro

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32017 L 1132: direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46), nella versione modificata da:
 - 32019 L 1151: direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 189 dell'11.7.2019, pag. 80),
 - 32019 L 2121: direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1),
 - 32021 R 1042: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione del 18 giugno 2021 (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva (UE) 2017/1132 si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

b) le disposizioni transitorie di cui all'articolo 160 sono applicabili anche ad Andorra;

c) all'allegato I è aggiunto quanto segue:

"– per Andorra:

societat anònima,"

d) all'allegato II è aggiunto quanto segue:

"– per Andorra:

la societat anònima, la societat comanditària per accions, la societat de responsabilitat limitada,"

e) all'allegato II bis è aggiunto quanto segue:

"– Andorra:

societat de responsabilitat limitada;"

2. 32009 L 0102: direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 20), nella versione modificata da:
 - 32013 L 0024: direttiva 2013/24/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2009/102/CE si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) all'allegato I è aggiunto quanto segue:

"– per Andorra:

societat de responsabilitat limitada;"

3. 31985 R 2137: regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2137/85 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

4. 32001 R 2157: regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1),
 - 32006 R 1791: regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1),
 - 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2157/2001 si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

b) all'allegato I è aggiunto quanto segue:

"ANDORRA:

la societat anònima";

c) all'allegato II è aggiunto quanto segue:

"ANDORRA:

la societat anònima, la societat de responsabilitat limitada;".

5. 32004 L 0025: direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2004/25/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

6. 32007 L 0036: direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17), nella versione modificata da:

– 32017 L 0828: direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1),

- 32018 R 1212: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione del 3 settembre 2018 (GU L 223 del 4.9.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2007/36/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7. 32002 R 1606: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
8. 32008 R 1126: regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1126/2008 si intendono adattate come segue:

per l'informativa di bilancio delle società quotate in borsa, delle banche e delle società assicuratrici stabilite ad Andorra, i bilanci consolidati sono redatti conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1126/2008.

Il governo di Andorra è tuttavia libero di imporre l'applicazione diretta degli IFRS, purché le note ai bilanci sottoposti a revisione contengano una dichiarazione esplicita e senza riserve attestante la conformità agli IFRS. Se questa condizione è soddisfatta, il regolamento (CE) n. 1126/2008 non si applica.

9. 32003 R 1435: regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1435/2003 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

10. 32006 L 0043: direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87), nella versione modificata da:

- 32013 L 0034: direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19),
- 32014 L 0056: direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2006/43/CE si intendono adattate come segue:

all'articolo 30 quater, paragrafo 3, i termini "sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" non si applicano.

11. 32010 D 0064: decisione 2010/64/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa all'adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 15).
12. 32011 D 0030: decisione 2011/30/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, relativa all'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell'Unione europea (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12), nella versione modificata da:
 - 32013 D 0288: decisione di esecuzione 2013/288/UE della Commissione del 13 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 26),
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),
 - 32016 D 1223: decisione di esecuzione (UE) 2016/1223 della Commissione del 25 luglio 2016 (GU L 201 del 27.7.2016, pag. 23).
13. 32016 D 1010: decisione di esecuzione (UE) 2016/1010 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativa all'adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi e territori in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 17).

14. 32022 D 1297: decisione di esecuzione (UE) 2022/1297 della Commissione, del 22 luglio 2022, sull'adeguatezza delle autorità competenti degli Stati Uniti d'America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 134).
15. 32022 D 1298: decisione di esecuzione (UE) 2022/1298 della Commissione, del 22 luglio 2022, sull'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile delle autorità competenti degli Stati Uniti d'America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 138).
16. 32019 D 1874: decisione di esecuzione (UE) 2019/1874 della Commissione, del 6 novembre 2019, sull'adeguatezza delle autorità competenti della Repubblica popolare cinese in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 55).
17. 32020 D 0589: decisione di esecuzione (UE) 2020/589 della Commissione, del 23 aprile 2020, sull'adeguatezza dell'autorità competente della Repubblica del Sud Africa in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 15).
18. 32013 L 0034: direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19), nella versione modificata da:
 - 32014 L 0102: direttiva 2014/102/UE del Consiglio del 7 novembre 2014 (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 86),

- 32014 L 0095: direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1),
- 32021 L 2101: direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 (GU L 429 dell'1.12.2021, pag. 1),
- 32022 L 2464: direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2013/34/UE si intendono adattate come segue:

a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

b) all'allegato I è aggiunto quanto segue:

"– Andorra:

la societat anònima, la societat comanditària per accions, la societat de responsabilitat limitada;"

c) all'allegato II è aggiunto quanto segue:

"– Andorra:

la societat col·lectiva, la societat en comanditària simple;"

19. 32014 R 0537: regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 537/2014 si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- b) modalità di associazione di Andorra in conformità dell'articolo 80 del presente accordo:

le autorità competenti di Andorra di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE hanno il diritto di partecipare a pieno titolo al comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB), alle stesse condizioni delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE ma senza diritto di voto. I membri del CEAOB rappresentanti le autorità competenti di Andorra non sono ammissibili alla presidenza del CEAOB a norma dell'articolo 30, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 537/2014;

- c) i termini "dalla legislazione dell'Unione o nazionale" sono sostituiti dai termini "dall'accordo di associazione o dalla legislazione nazionale" e i termini "dal diritto dell'Unione o nazionale" sono sostituiti dai termini "dall'accordo di associazione o dal diritto nazionale";

- d) all'articolo 41:
- i) al paragrafo 1, i termini "dal 17 giugno 2020" sono sostituiti dai termini "da cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";
 - ii) al paragrafo 2, i termini "dal 17 giugno 2023" sono sostituiti dai termini "da cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";
 - iii) al paragrafo 3, i termini "al 16 giugno 2014" sono sostituiti dai termini "a cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";
 - iv) al paragrafo 3, i termini "al 17 giugno 2016" sono sostituiti dai termini "cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione";
- e) all'articolo 44, terzo paragrafo, i termini "dal 17 giugno 2017" sono sostituiti dai termini "da cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione".

20. 32009 R 1060: regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32011 R 0513: regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30),
- 32011 L 0061: direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1),
- 32013 R 0462: regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1),

- 32014 L 0051: direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1),
- 32017 R 2402: regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. Il regolamento (CE) n. 1060/2009 si applica solo dal momento in cui Andorra ottiene l'accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

21. 32019 D 1283: decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 40).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. La decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 non si applica fino a quando Andorra non abbia ottenuto accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

22. 32019 D 1280: decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 30).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. La decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 non si applica fino a quando Andorra non abbia ottenuto accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

23. 32019 D 1279: decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 26).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. La decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 si applica solo dal momento in cui Andorra ottiene l'accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

24. 32019 D 1284: decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 43).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. La decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 si applica solo dal momento in cui Andorra ottiene l'accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

25. 32004 D 0109: direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38), nella versione modificata da:

- 32008 L 0022: direttiva 2008/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 50),
- 32013 D 0050: direttiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2004/109/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. La direttiva 2004/109/CE si applica solo dal momento in cui Andorra ottiene accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

26. 32007 L 0014: direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 27).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2007/14/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. La direttiva 2007/14/CE si applica solo dal momento in cui Andorra ottiene accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

27. 32015 R 0761: regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme tecniche di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 2).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/761 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. Il regolamento delegato (UE) 2015/761 si applica solo dal momento in cui Andorra ottiene l'accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

28. 32016 R 1437: regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione (GU L 234 del 31.8.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1437 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. Il regolamento delegato (UE) 2016/1437 si applica solo dal momento in cui Andorra ottiene l'accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

29. 32019 R 0815: regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/815 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. Il regolamento delegato (UE) 2018/815 si applica solo dal momento in cui Andorra ottiene l'accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

30. 32007 R 1569: regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1569/2007 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 si applica solo dal momento in cui Andorra ottiene l'accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

31. 32008 D 0961: decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione 2008/961/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 3. Il regolamento 2008/961/CE si applica solo dal momento in cui Andorra ottiene l'accesso al segmento bancario del mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del protocollo quadro 3 e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo protocollo.

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 2001 H 0256: raccomandazione 2001/256/CE della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE (GU L 91 del 31.3.2001, pag. 91).
2. 32002 H 0590: raccomandazione 2002/590/CE della Commissione, del 16 maggio 2002, "L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali" (GU L 191 del 19.7.2002, pag. 22).
3. 32001 H 0453: raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33).

4. 32004 H 0913: raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 55).
5. 32005 H 0162: raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51).
6. 32008 H 0473: raccomandazione della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 39).
7. 32009 H 0385: raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 28).
8. 32014 H 0208: raccomandazione 2014/208/UE della Commissione, del 9 aprile 2014, sulla qualità dell'informativa sul governo societario (principio "rispetta o spiega") (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 43).

ALLEGATO XXIII – PROTOCOLLO DI ANDORRA

DOGANE

Elenco di cui all'articolo 13, lettera e), dell'accordo quadro

INDICE

- 1 Regole e procedure doganali generali e specifiche
- 2 Classificazione e tariffe doganali
- 3 Precursori di droghe
- 4 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
- 5 Controlli sul denaro contante
- 6 Beni culturali
- 7 Assistenza in materia di recupero dei crediti

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

CAPO 1

REGOLE E PROCEDURE DOGANALI GENERALI E SPECIFICHE

1. 32013 R 0952: regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2339: regolamento (UE) 2016/2339 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 32),
 - 32019 R 0474: regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 38),
 - 32019 R 0632: regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 54),
 - 32022 R 2399: regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).

2. 32015 R 2446: regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32016 R 0341: regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1),
- 32016 R 0651: regolamento delegato (UE) 2016/651 della Commissione del 5 aprile 2016 (GU L 111 del 27.4.2016, pag. 1),
- 32018 R 1063: regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018 (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 1),
- 32018 R 1118: regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione del 7 giugno 2018 (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 11),
- 32019 R 0841: regolamento delegato (UE) 2019/841 della Commissione del 14 marzo 2019 (GU L 138 del 24.5.2019, pag. 76),
- 32019 R 1143: regolamento delegato (UE) 2019/1143 della Commissione del 14 marzo 2019 (GU L 181 del 5.7.2019, pag. 2),

- 32020 R 0877: regolamento delegato (UE) 2020/877 della Commissione del 3 aprile 2020 (GU L 203 del 26.6.2020, pag. 1),
 - 32020 R 2191: regolamento delegato (UE) 2020/2191 della Commissione del 20 novembre 2020 (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 8),
 - 32021 R 0234: regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione del 7 dicembre 2020 (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1),
 - 32021 R 1934: regolamento delegato (UE) 2021/1934 della Commissione del 30 luglio 2021 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 10).
3. 32016 R 0341: regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 0698: regolamento delegato (UE) 2016/698 della Commissione dell'8 aprile 2016 (GU L 121 dell'11.5.2016, pag. 1).

- 32020 R 0877: regolamento delegato (UE) 2020/877 della Commissione del 3 aprile 2020 (GU L 203 del 26.6.2020, pag. 1),
 - 32021 R 0234: regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione del 7 dicembre 2020 (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1).
4. 32015 R 2447: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), nella versione modificata da:
- 32017 R 0989: regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione dell'8 giugno 2017 (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 19),
 - 32018 R 0604: regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018 (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 22),
 - 32019 R 1394: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione del 10 settembre 2019 (GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 1),
 - 32020 R 0893: regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione del 29 giugno 2020 (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 8),

- 32020 R 1727: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1727 della Commissione del 18 novembre 2020 (GU L 387 del 19.11.2020, pag. 1),
 - 32020 R 2038: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2038 della Commissione del 10 dicembre 2020 (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 48),
 - 32021 R 0235: regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione dell'8 febbraio 2021 (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386),
 - 32022 R 2334: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione del 29 novembre 2022 (GU L 309 del 30.11.2022, pag. 1).
5. 32019 D 2151: decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).
6. 32016 R 0481: regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1° aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 24).

CAPO 2

CLASSIFICAZIONE E TARIFFE DOGANALI

1. 31987 R 2658: regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32022 R 1998: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione del 20 settembre 2022 (GU L 282 del 31.10.2022, pag. 1).
2. 32018 R 0581: regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32018 R 1517: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione dell'11 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 58).
3. 31988 R 3915: regolamento (CEE) n. 3915/88 della Commissione, del 15 dicembre 1988, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 63 quater del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 347 del 16.12.1988, pag. 55).
4. 32009 R 1186: regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

5. 32011 R 1224: regolamento di esecuzione (UE) n. 1224/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, relativo agli articoli da 66 a 73 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 14), nella versione modificata da:
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),

6. 32011 R 1225: regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 della Commissione del 28 novembre 2011 (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 20), nella versione modificata da:
 - 32013 R 0504: regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2013 della Commissione del 31 maggio 2013 (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 1),
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),

7. 32012 R 0080: regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 33), nella versione modificata da:
 - 32013 R 0197: regolamento di esecuzione (UE) n. 197/2013 della Commissione del 7 marzo 2013 (GU L 65 dell'8.3.2013, pag. 15).

CAPO 3

PRECURSORI DI DROGHE

1. 32005 R 0111: regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32013 R 1259: regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 30),
 - 32016 R 1443: regolamento delegato (UE) 2016/1443 della Commissione del 29 giugno 2016 (GU L 235 dell'1.9.2016, pag. 6),
 - 32018 R 0729: regolamento delegato (UE) 2018/729 della Commissione del 26 febbraio 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 4),
 - 32020 R 1737: regolamento delegato (UE) 2020/1737 della Commissione del 14 luglio 2020 (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 1),
 - 32022 R 1518: regolamento delegato (UE) 2022/1518 della Commissione del 29 marzo 2022 (GU L 236 del 13.9.2022, pag. 1),

- 32023 R 0196: regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione del 25 novembre 2022 (GU L 27 del 31.1.2023, pag. 1).

- 2. 32015 R 1011: regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 12).

- 3. 32015 R 1013: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 33).

CAPO 4

TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DA PARTE DELLE AUTORITÀ DOGANALI

1. 32013 R 0608: regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 185 del 29.6.2013, pag. 15).
2. 32013 R 1352: regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10).
3. 32020 R 1209: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione, del 13 agosto 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 274 del 21.8.2020, pag. 3).
4. 32020 R 2035: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2035 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 per quanto riguarda il formulario della domanda di intervento di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di introdurre la possibilità di chiedere un intervento in Irlanda del Nord (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 11).

CAPO 5

CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE

1. 32018 R 1672: regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).
2. 32021 R 0776: regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 6).
3. decisione di esecuzione C(2022 1801) della Commissione, del 24 marzo 2022, che stabilisce misure per l'applicazione uniforme di controlli mediante l'adozione di criteri e norme comuni in materia di rischi relativi al movimento di denaro contante conformemente al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (EU SENSITIVE).

CAPO 6

BENI CULTURALI

1. 32009 R 0116: regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).
2. 32012 R 1081: regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 324 del 22.11.2012, pag. 1)
3. 32019 R 0880: regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).
4. 32021 R 1079: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 67).

CAPO 7

ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI

1. 32010 L 0024: direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 2010/24/UE si intendono adattate come segue:

le disposizioni della direttiva 2010/24/UE si applicano unicamente ai crediti risultanti da dazi dovuti a seguito di un'operazione doganale.

2. 32011 R 1189: regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 302 del 19.11.2011, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 si intendono adattate come segue:

le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 si applicano unicamente ai crediti risultanti da dazi dovuti a seguito di un'operazione doganale.

3. 32017 R 1966: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 per quanto riguarda la trasmissione delle richieste di assistenza e il seguito dato a tali richieste (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 38).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 si intendono adattate come segue:

le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 si applicano unicamente ai crediti risultanti da dazi dovuti a seguito di un'operazione doganale.

ALLEGATO XXIV – PROTOCOLLO DI ANDORRA

AGRICOLTURA

Elenco di cui all'articolo 13, lettera f), dell'accordo quadro

INDICE

- 1 Prodotti agricoli di base
- 2 Prodotti agricoli trasformati

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

CAPO 1

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

1. 32013 R 1308: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), nella versione modificata da:
 - 32013 R 1310: regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865),
 - 32016 R 0791: regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 1),
 - 32016 R 1166: regolamento delegato (UE) 2016/1166 della Commissione del 17 maggio 2016 (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 17),
 - 32016 R 1226: regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione del 4 maggio 2016 (GU L 202 del 28.7.2016, pag. 5),
 - 32017 R 2393: regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15),
 - 32020 R 2220: regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1),
 - 32021 R 2117: regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 si intendono adattate come segue:

si applicano soltanto gli articoli da 73 a 123, gli articoli 125, 148, 149, gli articoli da 152 a 162, gli articoli 164 e 165, gli articoli da 166 bis a 168, gli articoli 172 bis e 172 ter, gli articoli da 206 a 210 bis e l'articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. 32016 R 0232: regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1671).
3. 32019 R 0033: regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2), nella versione modificata da:
 - 32021 R 1375: regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione dell'11 giugno 2021 (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 16).

4. 32019 R 0934: regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32022 R 0068: regolamento delegato (UE) 2022/68 della Commissione del 27 ottobre 2021 (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1).
5. 32019 R 0935: regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 53).

6. 32018 R 0273: regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

7. 32018 R 0274: regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60), nella versione modificata da:
 - 32021 R 1007: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1007 della Commissione del 18 giugno 2021 (GU L 222 del 22.6.2021, pag. 8),

- 32022 R 2567: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 139).
8. 32014 R 0251: regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14), nella versione modificata da:
- 32021 R 2117: regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).
9. 32017 R 0670: regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 5).
10. 32020 R 0198: regolamento di esecuzione (UE) 2020/198 della Commissione, del 13 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la creazione del registro delle indicazioni geografiche protette nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'inserimento in tale registro delle denominazioni geografiche esistenti (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 8).

11. 32019 R 0787: regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32021 R 1096: regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 1),
 - 32021 R 1334: regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione del 27 maggio 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 1),
 - 32021 R 1335: regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione del 27 maggio 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 4),
 - 32021 R 1465: regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione del 6 luglio 2021 (GU L 321 del 13.9.2021, pag. 12).

12. 32021 R 1235: regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 1).
13. 32021 R 1236: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione, del 12 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e il controllo (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 10).
14. 32021 R 0723: regolamento delegato (UE) 2021/723 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 1).
15. 32021 R 0724: regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione, del 3 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 3).

16. 32011 R 0543: regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32021 R 1890: regolamento delegato (UE) 2021/1890 della Commissione del 2 agosto 2021 (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 23),
 - 32019 R 0428: regolamento delegato (UE) 2019/428 della Commissione del 12 luglio 2018 (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 1),
 - 32015 R 2000: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2000 della Commissione del 9 novembre 2015 (GU L 292 del 10.11.2015, pag. 4),
 - 32013 R 0594: regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2013 della Commissione del 21 giugno 2013 (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 43),
 - 32012 R 0302: regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2012 della Commissione del 4 aprile 2012 (GU L 99 del 5.4.2012, pag. 21).
17. 32021 R 1926: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1926 della Commissione, del 5 novembre 2021, che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 393 dell'8.11.2021, pag. 9).

18. 32017 R 0891: regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).
19. 32014 R 0499: regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 5).
20. 32011 R 1333: regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 23).

21. 32017 R 1185: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113), nella versione modificata da:
- 32019 R 1746: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione del 1° ottobre 2019 (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 6),
 - 32022 R 0791: regolamento di esecuzione (UE) 2022/791 della Commissione del 19 maggio 2022 (GU L 141 del 20.5.2022, pag. 15).
22. 32008 R 0589: regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6), nella versione modificata da:
- 32008 R 0598: regolamento (CE) n. 598/2008 della Commissione del 24 giugno 2008 (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 14),
 - 32010 R 0557: regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione del 24 giugno 2010 (GU L 159 del 25.6.2010, pag. 13),

- 32013 R 0342: regolamento di esecuzione (UE) n. 342/2013 della Commissione del 16 aprile 2013 (GU L 107 del 17.4.2013, pag. 4),
 - 32017 R 2168: regolamento delegato (UE) 2017/2168 della Commissione del 20 settembre 2017 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 6).
23. 32008 R 0617: regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5), nella versione modificata da:
- 32010 R 0557: regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione del 24 giugno 2010 (GU L 159 del 25.6.2010, pag. 13),
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).
24. 32008 R 0543: regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46), nella versione modificata da:
- 32009 R 0508: regolamento (CE) n. 508/2009 della Commissione del 15 giugno 2009 (GU L 151 del 16.6.2009, pag. 28),
 - 32010 R 0557: regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione del 24 giugno 2010 (GU L 159 del 25.6.2010, pag. 13),

- 32011 R 0576: regolamento di esecuzione (UE) n. 576/2011 della Commissione del 16 giugno 2011 (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 66),
 - 32012 R 1239: regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012 (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 63),
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).
25. 32008 R 0566: regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi (GU L 160 del 19.6.2008, pag. 22), nella versione modificata da:
- 32013 R 0565: regolamento di esecuzione (UE) n. 565/2013 della Commissione del 18 giugno 2013 (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 26).
26. 32006 R 1850: regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72), nella versione modificata da:
- 32011 R 0173: regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 16),
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

27. 32007 R 0445: regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 24).
28. 32011 R 1169: regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18), nella versione modificata da:
- 32013 R 1155: regolamento delegato (UE) n. 1155/2013 della Commissione del 21 agosto 2013 (GU L 306 del 16.11.2013, pag. 7),
 - 32014 R 0078: regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione del 22 novembre 2013 (GU L 27 del 30.1.2014, pag. 7),
 - 32015 R 2283: regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).
29. 31999 L 0004: direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26), nella versione modificata da:
- 32003 R 1882: regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),

- 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),
 - 32013 R 1021: regolamento (UE) n. 1021/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 1).
30. 32000 L 0036: direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19), nella versione modificata da:
- 12003 TN 02/01/J: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 1. Libera circolazione delle merci – J. Prodotti alimentari (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 92),
 - 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),
 - 32013 R 1021: regolamento (UE) n. 1021/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 1).

31. 32001 L 0111: direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53), nella versione modificata da:
- 32013 R 1021: regolamento (UE) n. 1021/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 1),
 - 32006 R 0951: regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione del 30 giugno 2006 (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).
32. 32001L0113: direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67), nella versione modificata da:
- 32004 L 0084: direttiva 2004/84/CE del Consiglio del 10 giugno 2004 (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 8),
 - 32007 R 1182: regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1),
 - 32013 R 1021: regolamento (UE) n. 1021/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 1).

33. 32001 L 0114: direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19), nella versione modificata da:
- 12003 TN 02/01/J: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 1. Libera circolazione delle merci – J. Prodotti alimentari (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 92),
 - 32007 L 0061: direttiva 2007/61/CE del Consiglio del 26 settembre 2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 27),
 - 32013 R 1021: regolamento (UE) n. 1021/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 1).
34. 32001 L 0112: direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58), nella versione modificata da:
- 32007 R 1182: regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1),

- 32008 R 1332: regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7),
 - 32009 L 0106: direttiva 2009/106/CE della Commissione del 14 agosto 2009 (GU L 212 del 15.8.2009, pag. 42),
 - 32012 L 0012: direttiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 1),
 - 32014 R 1040: regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 (GU L 288 del 2.10.2014, pag. 1).
35. 32001 L 0110: direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47), nella versione modificata da:
- 32014 L 0063: direttiva 2014/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 1).

36. 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).
37. 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, pesca, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa, a motivo dell'adesione della Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).
38. 32018 R 0848: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32020 R 1693: regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 novembre 2020 (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1),

- 32020 R 0427: regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione del 13 gennaio 2020 (GU L 87 del 23.3.2020, pag. 1),
- 32020 R 1794: regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione del 16 settembre 2020 (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 23),
- 32021 R 0642: regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione del 30 ottobre 2020 (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 1),
- 32020 R 2042: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2042 della Commissione dell'11 dicembre 2020 (GU L 420 del 14.12.2020, pag. 9),
- 32021 R 0715: regolamento delegato (UE) 2021/715 della Commissione del 20 gennaio 2021 (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 1),
- 32021 R 0716: regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione del 9 febbraio 2021 (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 5),
- 32021 R 0269: regolamento delegato (UE) 2021/269 della Commissione del 4 dicembre 2020 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 24),
- 32021 R 0716: regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione del 9 febbraio 2021 (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 5),

- 32021 R 1006: regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione del 12 aprile 2021 (GU L 222 del 22.6.2021, pag. 3),
 - 32021 R 1697: regolamento delegato (UE) 2021/1697 della Commissione del 13 luglio 2021 (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 3),
 - 32021 R 1691: regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione del 12 luglio 2021 (GU L 334 del 22.9.2021, pag. 1),
 - 32021 R 1935: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione dell'8 novembre 2021 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 17),
 - 32022 R 0474: regolamento delegato (UE) 2022/474 della Commissione del 17 gennaio 2022 (GU L 98 del 25.3.2022, pag. 1).
39. 32020 R 0464: regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2).
40. 32020 R 2146: regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5).

41. 32021 R 0279: regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 6).
42. 32021 R 0771: regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 25).
43. 32021 R 1189: regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione, del 7 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 18).
44. 32021 R 1342: regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20).

45. 32021 R 1698: regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7).

46. 32021 R 2304: regolamento delegato (UE) 2021/2304 della Commissione, del 18 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 2).

47. 32021 R 2306: regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).

48. 32021 R 1165: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).
49. 32021 R 1378: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).
50. 32021 R 2307: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30).
51. 32021 R 2119: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24).

52. 32021 R 2325: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).
53. 32012 R 1151: regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32021 R 2117: regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262),
 - 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
54. 32014 R 0668: regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

55. 32014 R 0664: regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).
56. 32014 R 0665: regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 23).
57. 32008 R 0555: regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32009 R 0042: regolamento (CE) n. 42/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009 (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 6),

- 32009 R 0702: regolamento (CE) n. 702/2009 della Commissione del 3 agosto 2009 (GU L 202 del 4.8.2009, pag. 5),
- 32010 R 0772: regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1),
- 32012 R 0314: regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 21),
- 32012 R 0568: regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 (GU L 169 del 29.6.2012, pag. 13),
- 32013 R 0202: regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013 (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 10),
- 32013 R 0752: regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 17),
- 32013 R 0994: regolamento di esecuzione (UE) n. 994/2013 della Commissione del 16 ottobre 2013 (GU L 276 del 17.10.2013, pag. 1),
- 32014 R 0168: regolamento di esecuzione (UE) n. 168/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 (GU L 54 del 22.2.2014, pag. 14),

- 32014 R 0612: regolamento delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 62),
 - 32014 R 0614: regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 73),
 - 32015 R 1991: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1991 della Commissione del 5 novembre 2015 (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 9),
 - 32016 R 0038: regolamento di esecuzione (UE) 2016/38 della Commissione del 14 gennaio 2016 (GU L 11 del 16.1.2016, pag. 1),
 - 32016 R 1149: regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1),
 - 32018 R 0273: regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).
58. 32014 R 0907: regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

CAPO 2

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

1. 32014 R 0510: regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 510/2014 si intendono adattate come segue:

- a) gli articoli da 22 a 32 del regolamento (UE) n. 510/2014 non si applicano;
- b) Andorra applica gli articoli da 1 a 21 e da 33 a 46 del regolamento(UE) n. 510/2014 direttamente in conformità dell'articolo 6 del protocollo di Andorra.

2. 32011 R 0514: regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2014 si intendono adattate come segue:

Andorra applica il regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2014 direttamente in conformità dell'articolo 6 del protocollo di Andorra.

3. 32008 R 0900: regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8), nella versione modificata da:

- 32010 R 0118: regolamento (UE) n. 118/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 21),
- 32011 R 0617: regolamento di esecuzione (UE) n. 617/2011 della Commissione del 24 giugno 2011 (GU L 166 del 25.6.2011, pag. 6),
- 32015 R 0824: regolamento di esecuzione (UE) 2015/824 della Commissione del 27 maggio 2015 (GU L 130 del 28.5.2015, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 900/2008 si intendono adattate come segue:

Andorra applica direttamente il regolamento (CE) n. 900/2008 in conformità dell'articolo 6 del capo 1 della parte II del protocollo di Andorra.

4. 32001 R 1488: regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato (GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9), nella versione modificata da:
- 32003 R 1914: regolamento (CE) n. 1914/2003 della Commissione del 30 ottobre 2003 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14),
 - 32004 R 0886: regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione del 4 marzo 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14),
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1488/2001 si intendono adattate come segue:

Andorra applica il regolamento (CE) n. 1488/2001 direttamente in conformità dell'articolo 6 del capo 1 della parte II del protocollo di Andorra.

ALLEGATO XXV – PROTOCOLLO DI ANDORRA

COMMERCIO

Elenco di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, lettera g), dell'accordo quadro

INDICE

PARTE I – ATTI GIURIDICI DELL'UE DIRETTAMENTE APPLICABILI AD ANDORRA

- 1 Strumenti di difesa commerciale
- 2 Regimi comuni applicabili alle importazioni e alle esportazioni
- 3 Regolamenti di salvaguardia
- 4 Applicazione delle norme
- 5 Normative settoriali relative al commercio
- 6 Regimi commerciali preferenziali
- 7 Regolamenti di applicazione degli accordi
- 8 Regime comune applicabile alle esportazioni

PARTE II – ATTI GIURIDICI DELL'UE CHE ANDORRA È TENUTA AD ATTUARE

- 1 Crediti all'esportazione
- 2 Normative settoriali relative al commercio

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

PARTE I

ATTI GIURIDICI DELL'UE DIRETTAMENTE APPLICABILI AD ANDORRA

CAPO 1

STRUMENTI DI DIFESA COMMERCIALE

1. 32016 R 1036: regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21), nella versione modificata da:
 - 32017 R 2321: regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1),
 - 32018 R 0825: regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1),
 - 32020 R 1173: regolamento delegato (UE) 2020/1173 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 1).

2. 32016 R 1037: regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55), nella versione modificata da:
 - 32017 R 2321: regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1),
 - 32018 R 0825: regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1),
 - 32020 R 1173: regolamento delegato (UE) 2020/1173 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 1).

3. 32016 R 1035: regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1035 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1.

CAPO 2

REGIMI COMUNI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI E ALLE ESPORTAZIONI

1. 32015 R 0755: regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0749: regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione del 24 febbraio 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).
2. 32015 R 0478: regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
3. 32018 R 0196: regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32019 R 0673: regolamento delegato (UE) 2019/673 della Commissione del 27 febbraio 2019 (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 5),
 - 32020 R 0578: regolamento delegato (UE) 2020/578 della Commissione del 21 febbraio 2020 (GU L 133 del 28.4.2020, pag. 1),
 - 32021 R 0704: regolamento delegato (UE) 2021/704 della Commissione del 26 febbraio 2021 (GU L 146 del 29.4.2021, pag. 70),
 - 32022 R 0682: regolamento delegato (UE) 2022/682 della Commissione del 25 febbraio 2022 (GU L 126 del 29.4.2022, pag. 4).

CAPO 3

REGOLAMENTI DI SALVAGUARDIA

1. 32019 R 0287: regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi (GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1).
2. 32015 R 0477: regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11).
3. 32015 R 1145: regolamento (UE) 2015/1145 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU L 191 del 17.7.2015, pag. 1).

4. 32015 R 0475: regolamento (UE) 2015/475 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 1).
5. 32015 R 0938: regolamento (UE) 2015/938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 160 del 25.6.2015, pag. 57).
6. 32013 R 0019: regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0540: regolamento (UE) 2017/540 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 1).
7. 32013 R 0020: regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0540: regolamento (UE) 2017/540 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 1).

8. 32016 R 0400: regolamento (UE) 2016/400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 53).
9. 32016 R 0401: regolamento (UE) 2016/401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 62).
10. 32011 R 0511: regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 19).

CAPO 4

APPLICAZIONE DELLE NORME

1. 32014 R 0654: regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50), nella versione modificata da:
 - 32015 R 1843: regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1),
 - 32021 R 0167: regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).
2. 32015 R 1843: regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).
3. 32015 R 0476: regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6).

CAPO 5

NORMATIVE SETTORIALI RELATIVE AL COMMERCIO

1. 32015 R 0936: regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0354: regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 31),
 - 32018 R 0173: regolamento delegato (UE) 2018/173 della Commissione del 29 novembre 2017 (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 12).

2. 32012 R 0498: regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28), nella versione modificata da:
 - 32014 R 0449: regolamento di esecuzione (UE) n. 449/2014 della Commissione del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 57),

- 32015 R 0630: regolamento di esecuzione (UE) 2015/630 della Commissione del 22 aprile 2015 (GU L 104 del 23.4.2015, pag. 8),
- 32016 R 0623: regolamento di esecuzione (UE) 2016/623 della Commissione del 21 aprile 2016 (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 11),
- 32021 R 0011: regolamento di esecuzione (UE) 2021/11 della Commissione del 7 gennaio 2021 (GU L 5 dell'8.1.2021, pag. 1).

CAPO 6

REGIMI COMMERCIALI PREFERENZIALI

1. 32012 R 0978: regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21), nella versione modificata da:
 - 32013 R 1421: regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione del 30 ottobre 2013 (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 1),
 - 32014 R 0001: regolamento delegato (UE) n. 1/2014 della Commissione del 28 agosto 2013 (GU L 1 del 4.1.2014, pag. 1),
 - 32014 R 0182: regolamento delegato (UE) n. 182/2014 della Commissione del 17 dicembre 2013 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 1),
 - 32014 R 1015: regolamento delegato (UE) n. 1015/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 (GU L 283 del 27.9.2014, pag. 20),
 - 32014 R 1016: regolamento delegato (UE) n. 1016/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 (GU L 283 del 27.9.2014, pag. 23),
 - 32014 R 1386: regolamento delegato (UE) n. 1386/2014 della Commissione del 19 agosto 2014 (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 33),
 - 32015 R 0602: regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione del 9 febbraio 2015 (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 8),

- 32015 R 1978: regolamento delegato (UE) 2015/1978 della Commissione del 28 agosto 2015 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 1),
- 32015 R 1979: regolamento delegato (UE) 2015/1979 della Commissione del 28 agosto 2015 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 3),
- 32016 R 0079: regolamento delegato (UE) 2016/79 della Commissione del 25 novembre 2015 (GU L 17 del 26.1.2016, pag. 1),
- 32017 R 0217: regolamento delegato (UE) 2017/217 della Commissione del 5 dicembre 2016 (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 7),
- 32017 R 0836: regolamento delegato (UE) 2017/836 della Commissione dell'11 gennaio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 1),
- 32018 R 0148: regolamento delegato (UE) 2018/148 della Commissione del 27 settembre 2017 (GU L 26 del 31.1.2018, pag. 8),
- 32018 R 0216: regolamento delegato (UE) 2018/216 della Commissione del 14 dicembre 2017 (GU L 42 del 12.2.2018, pag. 2),
- 32020 R 0128: regolamento delegato (UE) 2020/128 della Commissione del 25 novembre 2019 (GU L 27 del 31.1.2020, pag. 6),
- 32020 R 0129: regolamento delegato (UE) 2020/129 della Commissione del 26 novembre 2019 (GU L 27 del 31.1.2020, pag. 8),
- 32020 R 0550: regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione del 12 febbraio 2020 (GU L 127 del 22.4.2020, pag. 1),

- 32021 R 0114: regolamento delegato (UE) 2021/114 della Commissione del 25 settembre 2020 (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 5),
 - 32021 R 0576: regolamento delegato (UE) 2021/576 della Commissione de 30 novembre 2020 (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 1).
2. 32009 R 1215: regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32011 R 1336: regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 1),
 - 32013 R 1202: regolamento (UE) n. 1202/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 321 del 30.11.2013, pag. 1),
 - 32015 R 2423: regolamento (UE) 2015/2423 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 18),
 - 32017 R 1464: regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione del 2 giugno 2017 (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 1),
 - 32020 R 2172: regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 7).

CAPO 7

REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI

1. 32015 R 0752: regolamento (UE) 2015/752 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 16).
2. 32015 R 0941: regolamento (UE) 2015/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (GU L 160 del 25.6.2015, pag. 76).
3. 32015 R 0940: regolamento (UE) 2015/940 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 160 del 25.6.2015, pag. 69).

4. 32015 R 0939: regolamento (UE) 2015/939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (GU L 160 del 25.6.2015, pag. 62).
5. 32014 R 0332: regolamento (UE) n. 332/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 10).
6. 32017 R 0355: regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 59).
7. 32016 R 1076: regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1).

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

CAPO 8

REGIME COMUNE APPLICABILE ALLE ESPORTAZIONI

1. 32015 R 0479: regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

PARTE II

ATTI GIURIDICI DELL'UE CHE ANDORRA È TENUTA AD ATTUARE

CAPO 1

CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

1. 32011 R 1233: regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45), nella versione modificata da:
 - 32013 R 0727: regolamento delegato (UE) n. 727/2013 della Commissione del 14 marzo 2013 (GU L 207 del 2.8.2013, pag. 1),
 - 32016 R 0155: regolamento delegato (UE) 2016/155 della Commissione del 29 settembre 2015 (GU L 36 dell'11.2.2016, pag. 1),
 - 32018 R 0179: regolamento delegato (UE) 2018/179 della Commissione del 25 settembre 2017 (GU L 37 del 9.2.2018, pag. 1),
 - 32023 R 0262: regolamento delegato (UE) 2023/262 della Commissione del 7 settembre 2022 (GU L 38 dell'8.2.2023, pag. 1).

2. 31998 L 0029: direttiva 98/29/CE del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine (GU L 148 del 19.5.1998, pag. 22), nella versione modificata da:
 - 32003 R 0806: regolamento (CE) No 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
3. 32003 R 0806: regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
4. 31984 L 0568: direttiva 84/568/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1984, relativa agli obblighi reciproci degli organismi di assicurazione crediti all'esportazione degli Stati Membri che operano per conto o con il sostegno dello Stato, oppure degli enti pubblici che agiscono in luogo di tali organismi, per quanto riguarda le garanzie congiunte di un contratto che comporta una o più subforniture in uno o più Stati Membri delle Comunità europee (GU L 314 del 4.12.1984, pag. 24).
5. 31982 D 0854: decisione 82/854/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativa al regime applicabile, nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da paesi non membri delle Comunità europee (GU L 357 del 18.12.1982, pag. 20).
6. 32006 D 0789: decisione 2006/789/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari (GU L 319 del 18.11.2006, pag. 37).

CAPO 2

NORMATIVE SETTORIALI RELATIVE AL COMMERCIO

1. 32006 R 0816: regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1).
2. 32016 R 0793: regolamento (UE) 2016/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 39).
3. 32007 R 1418: regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6), nella versione modificata da:
 - 32009 R 0967: regolamento (CE) n. 967/2009 della Commissione del 15 ottobre 2009 (GU L 271 del 16.10.2009, pag. 12),
 - 32010 R 0837: regolamento (UE) n. 837/2010 della Commissione del 23 settembre 2010 (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 1),
 - 32011 R 0661: regolamento (UE) n. 661/2011 della Commissione dell'8 luglio 2011 (GU L 181 del 9.7.2011, pag. 22),

- 32012 R 0674: regolamento (UE) n. 674/2012 della Commissione del 23 luglio 2012 (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 12),
 - 32013 R 0057: regolamento (UE) n. 57/2013 della Commissione del 23 gennaio 2013 (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 17),
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),
 - 32014 R 0733: regolamento (UE) n. 733/2014 della Commissione del 24 giugno 2014 (GU L 197 del 4.7.2014, pag. 10),
 - 32021 R 1840: regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 1),
 - 32022 R 0520: regolamento (UE) 2022/520 della Commissione del 31 marzo 2022 (GU L 104 dell'1.4.2022, pag. 63).
4. 32021 R 0821: regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32022 R 0001: regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione del 20 ottobre 2021 (GU L 3 del 6.1.2022, pag. 1),
 - 32022 R 0699: regolamento delegato (UE) 2022/699 della Commissione del 3 maggio 2022 (GU L 130I del 4.5.2022, pag. 1),

- 32023 R 0066: regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione del 21 ottobre 2022 (GU L 9 dell'11.1.2023, pag. 1).
5. 32009 R 0116: regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).
 6. 32012 R 1081: regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 324 del 22.11.2012, pag. 1).
 7. 32019 R 0880: regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).
 8. 32021 R 1079: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 67).
 9. 32017 R 0821: regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32020 R 1588: regolamento delegato (UE) 2020/1588 della Commissione del 25 giugno 2020 (GU L 360 del 30.10.2020, pag. 1).